Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 126° — Numero 291

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 11 dicembre 1985**

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

AVVERTENZA

In data odierna è pubblicato anche il n. 291-bis riservato alla Corte costituzionale

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 28 novembre 1985, n. **710**.

Interventi in favore della produzione industriale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I contributi di cui agli articoli 5, 6 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, possono essere concessi fino all'esaurimento degli attuali stanziamenti.

Per i progetti di ammodernamento di cui agli articoli 5, 6 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, le disposizioni di cui all'articolo 3-*bis* del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 23, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1979, n. 91, e quelle per i progetti di investimento di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 aprile 1976, n. 156, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 maggio 1976, n. 350, in materia di vincoli occupazionali, sono abrogate.

La norma di cui al precedente comma si applica alle domande per le quali non è stato emesso il decreto di concessione alla data di entrata in vigore della presente legge.

Sono abrogati gli articoli 9 della legge 12 agosto 1977, n. 675, e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1977, n. 1258.

Art. 2.

E' elevato a lire 20 miliardi il limite dimensionale relativo a progetti di investimento concernenti le creazioni di nuovi impianti industriali di cui all'articolo 3, primo comma, del decreto-legge 30 aprile 1976, n. 156, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 maggio 1976, n. 350.

E' altresì elevato a lire 8 miliardi il limite dimensionale previsto dalla disposizione richiamata nel comma precedente per i progetti di investimento concernenti l'ampliamento di impianti industriali preesistenti, il quale comporti aumento della capacità produttiva o delle aree occorrenti, sempre che il valore dell'impianto, comprensivo dell'impianto progettato, superi il limite di lire 20 miliardi, tenendo conto degli investimenti fissi preesistenti al netto degli ammortamenti tecnici.

Il limite dimensionale degli investimenti di cui all'articolo 4, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, è elevato a 4.000 milioni di lire.

Dall'entrata in vigore della presente legge, i limiti relativi al capitale investito ed agli investimenti globali di cui agli articoli 5, 6 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, come modificati dall'articolo 3 del decreto-legge 31 luglio 1981, numero 414, convertito, con modificazioni, nella legge 2 ottobre 1981, n. 544, sono maggiorati del 50 per cento. Essi sono successivamente aggiornati, ogni biennio, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, utilizzando la media, relativamente al medesimo periodo, dei deflattori degli investimenti lordi riportati nelle relazioni generali sulla situazione economica del Paese.

Art. 3.

Trascorso un anno dalla concessione delle agevolazioni di cui agli articoli 5, 6 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, se, per qualsiasi motivo, l'impresa non dà inizio all'investimento, la concessione medesima è revocata.

Art. 4.

Al quinto comma dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, sono aggiunte le seguenti parole: « nonché la legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni e integrazioni, riguardante le operazioni di rifinanziamento effettuate dal Mediocredito centrale ».

Art. 5.

Le imprese artigiane dei settori estrattivo e manifatturiero sono ammesse, per operazioni relative ad investimenti di importo non inferiore a cinquecento milioni di lire, ad agevolazioni creditizie di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, e successive modificazioni ed integrazioni. Tale importo sarà periodicamente aggiornato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 6.

Le autorizzazioni di spesa da iscrivere nel capitolo 7545 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai sensi dell'articolo 25, primo comma, lettera *a*), del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, e successive modificazioni ed integrazioni, sono incrementate di lire 40 miliardi all'anno per ciascuno degli anni dal 1985 al 1994.

All'onere relativo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al cap. 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per i medesimi anni finanziari, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento disposto nel fondo speciale di conto capitale con legge 22 dicembre 1984, n. 887, sotto la voce del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato « Modifiche ed integrazioni del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, recante interventi in favore del settore industriale ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 7.

Il « Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica » di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, è incrementato dell'ulteriore somma di lire 200 miliardi in ragione di lire 105 miliardi per l'anno 1985,

di lire 77 miliardi per l'anno 1986 e di lire 18 miliardi per l'anno 1987, da destinare alle finalità di cui all'articolo 1 della legge 19 dicembre 1983, n. 696, recante interventi in favore delle piccole e medie imprese.

All'onere derivante dall'applicazione del precedente comma si provvede, quanto a lire 105 miliardi mediante riduzione del cap. 7546 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno 1985, quanto a lire 77 miliardi per l'anno 1986 e lire 18 miliardi per l'anno 1987 mediante riduzione dei corrispondenti capitoli di bilancio, all'uopo intendendosi ridotte di pari importo le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 29, punto I, lettera *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, e successive modificazioni e integrazioni.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Per consentire il potenziamento degli interventi di innovazione tecnologica, conseguenti al processo di ristrutturazione e riconversione del sistema industriale, le disponibilità finanziarie del « Fondo per la ristrutturazione e riconversione industriale » di cui all'articolo 3 della legge 12 agosto 1977, n. 675, per effetto anche delle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 18 della legge 26 aprile 1983, n. 130, sono trasferite al « Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica » di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

A tal fine il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, determina annualmente, con propri decreti, la quota da trasferire ai sensi del precedente comma, tenuto conto degli impegni assunti sul « Fondo per la ristrutturazione e riconversione industriale ».

Art. 8.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 novembre 1985

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI

NOTE

Nota all'art. 1, primo comma:

Il D.P.R. n. 902/1976, concerne la disciplina del credito agevolato al settore industriale. Il testo degli articoli 5, 6 e 8, inseriti sotto il titolo II (*Disposizioni per il centro-nord*), è il seguente:

« Art. 5. (*Agevolazioni nelle aree insufficientemente sviluppate dell'Italia centrale*). — Alle imprese con capitale investito non superiore a 7 miliardi di lire che realizzino progetti di nuovi impianti o di ampliamenti o di ammodernamenti per un investimento globale non superiore a 5 miliardi di lire nelle aree insufficientemente sviluppate delle regioni Toscana, Marche, Umbria e Lazio, indicate dal CIPE in base all'art. 7 del presente decreto, il tasso d'interesse per la concessione del credito agevolato è fissato nella misura del 40 per cento del tasso di riferimento, comprensivo di ogni onere accessorio e spese; la misura del finanziamento agevolato è pari al 60 per cento dell'investimento globale comprendente gli investimenti fissi e, nella misura massima del 40 per cento di detti investimenti, le scorte di materie prime e semilavorate adeguate alle caratteristiche del ciclo di lavorazione e dell'attività dell'impresa.

La durata massima del finanziamento agevolato è fissata in dieci anni, comprensivi dei periodi di utilizzo e di preammortamento non superiori a tre anni ».

« Art. 6. (*Agevolazioni per le aree insufficientemente sviluppate dell'Italia settentrionale*). — Alle imprese con capitale investito non superiore a 4 miliardi di lire che realizzino progetti di nuovi impianti o di ampliamenti o di ammodernamenti per un investimento globale non superiore a 3 miliardi di lire nelle aree insufficientemente sviluppate del centro-nord non comprese nel precedente articolo, indicate dal CIPE in base all'art. 7 del presente decreto, il tasso di interesse per il credito agevolato, concesso ai sensi del presente decreto, è fissato nella misura del 60 per cento del tasso di riferimento comprensivo di ogni onere accessorio e spesa; la misura del finanziamento agevolato è pari al 60 per cento del tasso di riferimento comprensivo di ogni onere accessorio e spesa; la misura del finanziamento agevolato è pari al 60 per cento dell'investimento globale, comprendente gli investimenti fissi e, nella misura massima del 40 per cento di detti investimenti, le scorte di materie prime e semilavorate adeguate alle caratteristiche del ciclo di lavorazione e delle attività dell'impresa.

La durata del finanziamento agevolato è fissata in dieci anni comprensivi dei periodi di utilizzo e di preammortamento non superiore a tre anni ».

« Art. 8. (*Agevolazioni nei restanti territori dell'Italia centro-settentrionale*). — Alle imprese con capitale investito non superiore a 4 miliardi di lire che realizzino progetti di ammodernamento che comportino investimenti globali non superiori a 2 miliardi di lire nelle restanti aree del centro-nord che non risultino insufficientemente sviluppate, il tasso di interesse è fissato nella misura del 60 per cento del tasso di riferimento comprensivo di ogni onere accessorio e spesa.

La misura del finanziamento agevolato è pari al 50 per cento dell'investimento globale comprendente gli investimenti fissi e, nella misura massima del 40 per cento di detti investimenti, le scorte di materie prime e semilavorate adeguate alle caratteristiche del ciclo di lavorazione e dell'attività dell'impresa.

La durata massima del finanziamento agevolato è fissata in dieci anni, comprensivi dei periodi di utilizzo e di preammortamento non superiori a tre anni ».

Va tenuto presente che l'art. 3, secondo comma, del decreto-legge 31 luglio 1981, n. 414, convertito, con modificazioni, nella legge 2 ottobre 1981, n. 544, dispone: « Sono raddoppiati i limiti dimensionali relativi al capitale investito ed all'investimento globale di cui agli articoli 5, 6 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902 ».

Note all'art. 1, secondo comma:

— Il testo degli articoli 5, 6 e 8 del D.P.R. n. 902/1976 è riportato nella nota precedente.

— L'art. 3-*bis* del decreto-legge n. 23/1979 (*Modificazioni ed integrazioni alla vigente disciplina in materia di agevolazioni al settore industriale*), abrogato dalla presente legge, concerneva la definizione di « ammodernamento » ai fini dell'applicazione dell'art. 8 del D.P.R. n. 902/1976.

— Il testo dell'art. 3, limitatamente al primo comma, del decreto-legge n. 156/1976 (*Provvidenze urgenti a favore dell'industria e dell'artigianato*), è riportato nella nota all'art. 2, primo comma.

Note all'art. 1, quarto comma:

— L'art. 9 della legge n. 675/1977 (*Provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore*), abrogato dalla presente legge, concerneva l'obbligo per le imprese, che intendevano otte-

nere l'erogazione di contributi finanziari, di presentare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, una certificazione dell'ispettorato provinciale del lavoro attestante il numero dei lavoratori e delle lavoratrici dipendenti.

— L'art. 2 del D.P.R. n. 1258/1977 (*Attuazione della delega di cui all'art. 4 della legge n. 675/1977, concernente il controllo dell'attuazione dei programmi di investimento agevolati con le disponibilità del Fondo per la ristrutturazione e la riconversione industriale*), abrogato dalla presente legge, riguardava la sospensione delle agevolazioni per mancato rispetto della condizione relativa alla redditività.

Nota all'art. 2, primo comma:

Il testo dell'art. 3, primo comma, del decreto-legge n. 156/1976 (articolo già menzionato nella nota all'art. 1, secondo comma) è il seguente:

« Ogni progetto di investimento concernente la creazione di nuovi impianti industriali per importi superiori a 10 miliardi di lire, da chiunque predisposto, deve essere tempestivamente comunicato al Ministro per il bilancio e la programmazione economica per essere sottoposto all'esame del C.I.P.E. La comunicazione deve essere effettuata anche per ogni progetto di investimento concernente l'ampliamento di impianti industriali preesistenti, il quale comporti aumento della capacità produttiva e dell'occupazione o delle aree occorrenti, sempre che il relativo investimento sia superiore a 4 miliardi di lire e il valore dell'impianto, comprensivo dell'impianto progettato, superi il limite di 10 miliardi di lire, tenendo conto degli investimenti fissi preesistenti al netto degli ammortamenti tecnici ».

Nota all'art. 2, terzo comma:

Il testo dell'art. 4, primo comma, del D.P.R. n. 902/1976, come sostituito dall'art. 12 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 23, convertito, con modificazioni, nella legge 29 marzo 1979, n. 91, è il seguente:

« La concessione del credito agevolato nei casi previsti dagli articoli 5, 6 e 8 del presente decreto, a favore delle imprese che realizzano nel centro-nord progetti comportanti un investimento globale superiore a lire 2.000 milioni è subordinata all'autorizzazione da parte del CIPI ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 del decreto-legge 30 aprile 1976, n. 156, convertito, con modificazioni, nella legge 24 maggio 1976, n. 350 ».

Nota all'art. 2, quarto comma e all'art. 3:

Il testo degli articoli 5, 6 e 8 del D.P.R. n. 902/1976, è riportato nella nota all'art. 1, primo comma.

Nota all'art. 4:

Si trascrive il testo dell'art. 28 del D.P.R. n. 902/1976, comma quarto e comma quinto (l'uno è indispensabile per comprendere l'altro), quest'ultimo come risultante a seguito dell'aggiunta apportata dalla legge qui pubblicata:

« Le norme previste dal presente decreto si estendono anche agli incentivi agli investimenti industriali, previsti dalle leggi vigenti in materia, ivi comprese quelle riguardanti il Mediocredito centrale, per le quali si applicano le riserve di fondi previste nella misura del 65 e del 35 per cento, rispettivamente a favore del Mezzogiorno e del centro-nord; le dette leggi sono modificate dalle norme del presente decreto.

Restano escluse dalla disposizione di cui al comma precedente le leggi relative alla ristrutturazione e alla riconversione industriale, al credito per l'esportazione, alla ricostruzione di impianti industriali danneggiati o distrutti da particolari calamità naturali, le disposizioni relative al fondo di rotazione per le iniziative economiche nel territorio di Trieste e nella provincia di Gorizia, le disposizioni relative alla zona del Vajont, la legge 6 giugno 1976, n. 172, recante provvedimenti per l'editoria, le leggi 27 dicembre 1973, n. 878 e 23 dicembre 1972, n. 720, recanti agevolazioni a favore della costruzione e trasformazione di navi mercantili, la legge 4 novembre 1965, n. 1213, recante agevolazioni a favore dell'industria cinematografica, la legge 30 aprile 1976, n. 374, recante provvidenze per i consorzi e le società consortili tra piccole e medie industrie, la legge 25 ottobre 1968, n. 1089, recante norme per il finanziamento della ricerca applicata, la legge 14 luglio 1969, n. 471, per il finanziamento dell'acquisto all'estero di strumenti scientifici e di beni strumentali di tecnologia avanzata e la legge 28 novembre 1965, n. 1329, recante provvedimenti per l'acquisto di nuove macchine utensili, *nonché la legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni e integrazioni, riguardante le operazioni di rifinanziamento effettuate dal Mediocredito centrale* ».

Nota all'art. 6, primo comma:

Il primo comma dell'art. 25 del D.P.R. n. 902/1976 riguarda la dotazione del fondo nazionale per il credito agevolato al settore industriale.

Nota all'art. 6, secondo comma:

La legge n. 887/1984, reca disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1985).

Note all'art. 7, primo comma:

— L'art. 14 della legge n. 46/1982 ha istituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato un « Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica », per interventi aventi per oggetto programmi di imprese destinati ad introdurre rilevanti avanzamenti tecnologici nei processi produttivi.

— Le finalità considerate nell'art. 1, primo comma, della legge n. 696/1983, sono quelle di « agevolare l'acquisto o l'utilizzazione mediante locazione finanziaria di macchine operatrici a comando e controllo elettronico destinate all'automazione di processi produttivi per la lavorazione o la misurazione o la movimentazione o lo stivaggio dei materiali oppure di apparecchiature meccaniche ed elettroniche di automazione delle macchine operatrici oppure di apparecchiature elettroniche di comando e di controllo di macchine operatrici ».

Note all'art. 7, terzo comma:

— L'art. 3 della legge n. 675/1977 ha costituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il « Fondo per la ristrutturazione e riconversione industriale », con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.

— Per l'art. 14 della legge n. 46/1982 vedi la nota all'art. 7, primo comma.

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 1310):

Presentato dall'on. CIRARISTI ed altri il 16 febbraio 1984.

Assegnato alla XII commissione (Industria e commercio), in sede referente, il 19 marzo 1984, con pareri delle commissioni I, V, VI e XIII.

Esaminato dalla XII commissione, in sede referente, il 26 settembre 1984; 18, 24, 30 ottobre 1984; 28 novembre 1984; 6, 19 dicembre 1984; 20, 28 marzo 1985; 2, 3 aprile 1985; 10, 17, 25, 31 luglio 1985.

Assegnato nuovamente alla XII commissione, in sede legislativa, il 1° agosto 1985.

Esaminato dalla XII commissione, in sede legislativa, e approvato il 2 agosto 1985, in un testo unico con atti n. 1438 (on. ABETE ed altri) e n. 2328 (on. CERRINA FERONI ed altri).

Senato della Repubblica (atto n. 1481):

Assegnato alla 10ª commissione (Industria), in sede deliberante, il 25 settembre 1985, con pareri delle commissioni 5ª e 6ª.

Esaminato dalla 10ª commissione e approvato, con modificazioni, il 3 ottobre 1985.

Camera dei deputati (atto n. 1310-1438-2328-*B*):

Assegnato alla XII commissione (Industria e commercio), in sede legislativa, il 7 novembre 1985, con pareri della commissione V.

Esaminato dalla XII commissione e approvato il 14 novembre 1985.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 luglio 1985, n. 711.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Messina.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1090, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Messina, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 75, relativo al corso di laurea in materie letterarie, è aggiunto il seguente nuovo insegnamento complementare:

filologia italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 luglio 1985

COSSIGA

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *novembre* 1985
Registro n. 81 *Istruzione, foglio n.* 300

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 agosto 1985, n. 712.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Modena.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Modena, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2035, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Modena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 41, relativo al corso di laurea in medicina e chirurgia, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti insegnamenti:

terapia medica sistematica;

istituzioni di anatomia e istologia patologica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 agosto 1985

COSSIGA

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *novembre* 1985
Registro n. 81 *Istruzione, foglio n.* 299

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 agosto 1985, n. 713.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Pavia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Pavia, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Pavia e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Pavia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Il secondo comma dell'art. 560, concernente il corso di laurea in musicologia è soppresso e sostituito come segue:

Art. 560, secondo comma: « Per essere ammesso all'esame di laurea, lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in nove da lui scelti fra i complementari. Ai laureati compete il titolo di dottore in musicologia ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 agosto 1985

COSSIGA

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *novembre* 1985
Registro n. 81 *Istruzione, foglio n.* 311

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

DECRETO 12 ottobre 1985.

Soppressione del vice consolato di seconda categoria in Uberaba (Brasile).

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Visto l'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1952, n. 419, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 107 dell'8 maggio 1952, con il quale veniva istituito in Uberaba (Brasile) un vice consolato di seconda categoria;

Decreta:

Il vice consolato di seconda categoria in Uberaba (Brasile) è soppresso.

Il presente decreto, che verrà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, avrà effetto a decorrere dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 ottobre 1985

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *novembre* 1985
Registro n. 18 *Esteri, foglio n.* 225

(7125)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 6 dicembre 1985.

Modificazioni al decreto ministeriale 30 settembre 1985 che detta le norme di applicazione del regolamento CEE n. 857/84 del Consiglio per l'attribuzione dei quantitativi di riferimento ai fini dell'applicazione del prelievo supplementare sul latte di vacca.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 30 settembre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 237 dell'8 ottobre 1985 modificato dal decreto ministeriale 22 novembre 1985 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* numero 286 del 5 dicembre 1985, contenente disposizioni per l'applicazione del regolamento CEE n. 857/84 del Consiglio relativo all'assegnazione dei quantitativi di riferimento ai fini dell'applicazione del prelievo supplementare sul latte di vacca;

Considerata l'opportunità di prorogare di trenta giorni il termine fissato agli articoli 2 e 3 del succitato decreto per l'invio delle dichiarazioni da parte dei produttori di latte;

Decreta:

Articolo unico

I termini fissati agli articoli 2 e 3 del decreto ministeriale 30 settembre 1985 citato in premessa sono prorogati al 10 gennaio 1986.

E' conseguentemente abrogato il decreto ministeriale 22 novembre 1985 relativo alla proroga dei termini concessi alla provincia autonoma di Bolzano, per la presentazione delle dichiarazioni da parte dei produttori di latte.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 dicembre 1985

Il Ministro: PANDOLFI

(7531)

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 21 settembre 1985.

Approvazione del regolamento per l'assegnazione dei premi settimanali della lotteria Italia 1985.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722, e successive modificazioni;

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale n. 1/218177 del 7 settembre 1985, con il quale è stato disposto l'abbinamento della lotteria Italia 1985 alla manifestazione televisiva denominata « Fantastico 6 », organizzata dalla RAI-Radiotelevisione italiana;

Vista la delibera del 13 giugno 1985, con la quale il Comitato generale di direzione delle lotterie nazionali ha approvato il piano pubblicitario della lotteria Italia 1985, che prevede tredici estrazioni settimanali le quali comportano ciascuna l'assegnazione di premi per un importo massimo di lire quarantamilioni, per una spesa massima complessiva di lire cinquecentoventimilioni;

Considerato che occorre disciplinare con apposito regolamento le suddette estrazioni;

Decreta:

E' approvato l'unito regolamento per l'assegnazione dei premi settimanali della lotteria Italia 1985.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 settembre 1985

Il Ministro: VISENTINI

REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DEI PREMI SETTIMANALI DELLA LOTTERIA ITALIA 1985

In connessione allo svolgimento della manifestazione televisiva « Fantastico 6 » collegata alla lotteria Italia 1985, verrà effettuata settimanalmente, alle date stabilite nella unita tabella, l'assegnazione di premi in base alle seguenti norme:

Art. 1.

Gli acquirenti del biglietto della lotteria Italia 1985 riceveranno assieme a ciascun biglietto una cartolina, appositamente predisposta.

Le cartoline dovranno essere inviate all'indirizzo nelle stesse indicato, completate con nome, cognome e indirizzo del mittente e possibilmente con il recapito telefonico.

Su ogni cartolina dovrà essere applicato il tagliando annesso al biglietto della lotteria.

Art. 2.

Le cartoline che perverranno all'indirizzo in esse indicato entro le ore 16 del giorno antecedente quelli stabiliti nella tabella allegata al presente regolamento verranno progressivamente numerate e parteciperanno, purché munite del tagliando annesso al biglietto della lotteria, all'assegnazione di premi, come segue:

a) ogni settimana, a partire dal 5 ottobre 1985 e fino al 28 dicembre 1985, verranno estratti a sorte, fra le cartoline pervenute nella settimana stessa, tre premi di L. 4.000.000 ciascuno, aumentabili fino ad un massimo di L. 11.000.000 ciascuno.

Le cartoline recano nell'apposito spazio riservato all'indirizzo del destinatario, già prestampato, due caselle in bianco.

Ai concorrenti della trasmissione verrà assegnato, di volta in volta, un numero di identificazione di due cifre. Si partecipa alla estrazione dei premi settimanali votando per uno dei concorrenti della trasmissione televisiva del sabato precedente al giorno stabilito per l'estrazione stessa.

Si vota per i concorrenti indicando, nelle suddette apposite caselle, il numero che contrassegna il concorrente preferito.

Le cartoline su cui è stato indicato un numero non corrispondente a quello assegnato ad uno dei concorrenti della trasmissione televisiva « Fantastico 6 » del sabato precedente o che non recheranno alcun numero non parteciperanno all'assegnazione dei premi suddetti.

Se il mittente di ciascuna cartolina estratta vincente il premio di L. 4.000.000 avrà votato per il concorrente della trasmissione che risulterà aver conseguito il maggior numero di voti il premio verrà aumentato a L. 5.000 000.

Due giochi televisivi che saranno effettuati nel corso di apposite trasmissioni del martedì permetteranno di assegnare a ciascuno degli intestatari delle tre cartoline estratte, ulteriori premi fino ad un massimo di L. 3.000.000 per ogni gioco;

b) indipendentemente dall'estrazione dei premi di cui alla lettera *a)*, tutte le cartoline pervenute, parteciperanno settimanalmente, *a partire dal 5 ottobre 1985 fino al 28 dicembre 1985*, per tutte le estrazioni successive alla data di arrivo, all'assegnazione a sorte di due premi di L. 3.500.000 ciascuno.

Art. 3.

Non sono ammesse alle estrazioni cartoline diverse da quelle appositamente predisposte.

Art. 4.

Nel caso in cui il numero estratto dovesse corrispondere a quello che contraddistingue una cartolina priva del tagliando o delle generalità complete o indirizzo del mittente, o comunque illeggibile, ovvero nel caso in cui dovesse ripetere il numero di una cartolina che abbia conseguito premi nella stessa o in precedenti settimane, l'operazione verrà considerata nulla.

Art. 5.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per le cartoline comunque non pervenute o pervenute fuori dai termini previsti dal presente regolamento, anche se per cause di forza maggiore.

Art. 6.

Le estrazioni si svolgeranno sotto la vigilanza di due commissioni. La prima, composta da due rappresentanti dell'amministrazione finanziaria e da un rappresentante della RAI - Radiotelevisione italiana, opererà presso il centro di raccolta delle cartoline. La seconda anch'essa, composta da due rappresentanti dell'amministrazione finanziaria e da un funzionario della RAI-TV, svolgerà i propri compiti presso lo studio RAI di Roma, dove settimanalmente avrà luogo la trasmissione televisiva inerente la lotteria.

Le operazioni svolte dalle commissioni predette saranno pubblicate e risulteranno da appositi verbali.

Art. 7.

I nomi dei vincitori verranno resi noti con appositi bollettini settimanali.

Art. 8.

Il pagamento dei premi sarà effettuato dal Ministero delle finanze - Direzione generale per le entrate speciali, esclusivamente agli intestatari delle cartoline vincenti, mediante assegni di c/c postale, all'indirizzo indicato. Qualora sulla stessa cartolina risultassero le generalità di due o più persone, il premio sarà diviso e pagato in parti uguali fra esse.

Art. 9.

Ogni eventuale reclamo in merito all'assegnazione dei premi, oggetto del presente regolamento, dovrà pervenire al Ministero delle finanze - Direzione generale per le entrate speciali - Torre C/1 Viale Boston - Roma, entro venti giorni dalla data della trasmissione televisiva in cui saranno resi noti i risultati dell'estrazione.

Art. 10.

Le cartoline partecipanti all'assegnazione dei premi settimanali saranno inviate al macero non prima di venti giorni dall'ultima estrazione dei premi, a cura della organizzazione preposta alla ricezione e numerazione delle cartoline, previa apposita autorizzazione ministeriale.

TABELLA

DATA DI ESTRAZIONE DEI PREMI

Estrazione	Data
1ª estrazione	5 ottobre 1985
2ª estrazione	12 ottobre 1985
3ª estrazione	19 ottobre 1985
4ª estrazione	26 ottobre 1985
5ª estrazione	2 novembre 1985
6ª estrazione	9 novembre 1985
7ª estrazione	16 novembre 1985
8ª estrazione	23 novembre 1985
9ª estrazione	30 novembre 1985
10ª estrazione	7 dicembre 1985
11ª estrazione	14 dicembre 1985
12ª estrazione	21 dicembre 1985
13ª estrazione	28 dicembre 1985

(7405)

DECRETO 14 ottobre 1985.

Modalità di assegnazione dei premi settimanali della lotteria Italia 1985.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722, e successive modificazioni;

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale n. 1/218177 del 7 settembre 1985, con il quale è stato disposto l'abbinamento della lotteria Italia 1985 alla manifestazione televisiva denominata « Fantastico 6 », organizzata, nella propria competenza, dalla RAI - Radiotelevisione italiana, in programma per il periodo dal 5 ottobre 1985 al 6 gennaio 1986;

Considerato che occorre emanare, a norma dell'art. 4 della sopracitata legge 4 agosto 1955, n. 722, le norme particolari concernenti le modalità tecniche relative all'attuazione della lotteria Italia 1985;

Decreta:

Art. 1.

La lotteria Italia 1985, abbinata al programma televisivo « Fantastico 6 », organizzato dalla RAI - Radiotelevisione italiana, avrà inizio il 30 settembre 1985 e si concluderà il 6 gennaio 1986.

Art. 2.

I biglietti saranno suddivisi nelle seguenti 16 serie, composte da un milione di unità ciascuna:

A-B-C-D-E-F-G-I-L-M-N-O-P-Q-R-S.

Qualora nel corso della manifestazione, sulla base dell'andamento delle vendite dei biglietti, se ne ravvisasse la necessità, verranno emesse ulteriori serie.

Art. 3.

Il prezzo di ogni biglietto è di L. 2.000.

Art. 4.

Le operazioni di estrazione dei premi si svolgeranno in Roma il giorno 6 gennaio 1986, alle ore 10, con le modalità stabilite dagli articoli 14 e 15 del citato regolamento generale delle lotterie nazionali.

Qualora, per qualsiasi motivo, risultasse impossibile effettuare le operazioni di estrazione dei biglietti vincenti alla data del 6 gennaio 1986 come sopra stabilita, le operazioni stesse avverranno in luogo, giorno e ora da fissarsi con decreto del Ministro delle finanze.

Art. 5.

Ultimate le operazioni di estrazione e registrati a verbale i risultati di esse, sarà dato atto, nello stesso verbale, dell'ora e del luogo in cui verrà effettuato lo abbinamento dei primi sei biglietti vincenti con i nomi dei sei concorrenti finalisti della manifestazione televisiva « Fantastico 6 ».

All'abbinamento si procederà nel modo seguente.

In un'urna saranno immessi sei astucci contenenti gli estremi dei primi sei biglietti estratti. In un'altra urna saranno immessi sei astucci contenenti i nomi dei sei concorrenti finalisti, che saranno resi noti dalla RAI - Radiotelevisione italiana.

Dall'urna dei sei biglietti e da quella dei sei finalisti sarà poi estratto contemporaneamente un astuccio. Si avrà così l'abbinamento di un biglietto con un finalista.

I sei biglietti seguiranno la sorte dei sei finalisti per l'assegnazione dei primi sei premi secondo la graduatoria comunicata dalla RAI - Radiotelevisione italiana.

Qualora a conclusione della manifestazione televisiva non fosse possibile ottenere una graduatoria di finalisti atta a consentire in tutto o in parte l'attribuzione dei premi il cui importo è graduato secondo l'ordine di classifica dei sei finalisti, i premi rimasti da attribuire saranno assegnati secondo l'ordine di estrazione dei biglietti, tolti quelli corrispondenti ai finalisti eventualmente classificati.

Art. 6.

La ripartizione della somma ricavata dalla vendita dei biglietti sarà disposta dal Comitato generale di direzione delle lotterie nazionali, ai sensi dell'art. 17 del citato regolamento.

Art. 7.

La massa dei premi della lotteria Italia 1985 verrà ripartita in più categorie.

Il primo premio della prima categoria sarà di lire 500 milioni.

L'entità degli altri premi di prima categoria e il numero e l'entità dei premi delle altre categorie saranno determinate dal Comitato generale di direzione delle lotterie nazionali dopo l'accertamento del risultato della vendita dei biglietti.

Saranno inoltre assegnati premi ai venditori dei biglietti vincenti.

Art. 8.

La vendita dei biglietti della lotteria Italia, manifestazione 1985, cesserà in tutte le province della Repubblica alla mezzanotte del 31 dicembre 1985. E' data facoltà agli intendenti di finanza di posticipare la data di chiusura purché sia assicurato tempestivamente l'arrivo dei biglietti invenduti e annullati, nonché dei relativi elaborati statistico-contabili, al Comitato generale di direzione delle lotterie nazionali in Roma entro le ore 9 del 4 gennaio 1986.

E' consentita inoltre la vendita dei biglietti acquistati a fermo dagli incaricati del collocamento dei biglietti, fino alle ore 10 del giorno 6 gennaio 1986.

Art. 9.

Il dott. Giovanni Bianchi, dirigente superiore nel Ministero delle finanze, è incaricato di redigere i verbali delle operazioni di estrazione dei premi e di abbinamento.

In caso di impedimento di detto funzionario è delegata a sostituirlo la dott.ssa Graziella Rossato, direttore di sezione nel Ministero delle finanze.

Art. 10.

I risultati dell'estrazione saranno pubblicati nel bollettino ufficiale dei biglietti vincenti, che verrà compilato dal Ministero delle finanze ai sensi dell'art. 16 del regolamento generale delle lotterie nazionali.

Il presente decreto sarà sottoposto alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 ottobre 1985

Il Ministro delle finanze
VISENTINI

p. *Il Ministro del tesoro*
NONNE

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *novembre* 1985
Registro n. 69 *Finanze, foglio n.* 305

(7406)

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 25 ottobre 1985.

Finanziamento per il quarto trimestre 1985 delle spese di parte corrente del Fondo sanitario nazionale.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto il primo comma dell'art. 51 della legge stessa, che prevede l'istituzione di un « Fondo sanitario nazionale » il cui importo viene stanziato, per la parte corrente, nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e, per la parte in conto capitale, nello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Visto il primo comma dell'art. 6 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, il quale dispone che dal 1° gennaio 1980 le assegnazioni trimestrali alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano sono da effettuarsi con decreti dei Ministeri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, per la parte di rispettiva competenza;

Visto il secondo comma dell'art. 51 della citata legge n. 833, il quale stabilisce che le somme di cui al Fondo sanitario nazionale vengono ripartite con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (C.I.P.E.) fra tutte le regioni, comprese quelle a statuto speciale, su proposta del Ministero della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale, tenuto conto delle indicazioni contenute nei piani sanitari nazionale e regionali e sulla base di indici e di standards, distintamente definiti per la spesa corrente e per la spesa in conto capitale;

Visto il secondo comma dell'art. 6 del citato decreto-legge n. 663/1979, convertito nella legge n. 33/1980, il quale stabilisce che, fino a quando non sarà approvato il Piano sanitario nazionale, per la ripartizione di cui al comma precedente, si prescinde dagli indici e dagli standards previsti dal secondo comma dell'art. 51 della stessa legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto il primo comma dell'art. 19 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638;

Vista la delibera CIPE del 20 dicembre 1984, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 28 febbraio 1985, con la quale, su proposta del Ministero della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale, è stato ripartito, a favore delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, previo l'accantonamento di lire 1.139.500.000.000, l'importo complessivo annuo di lire 38.060.500.000.000 del Fondo sanitario nazionale di parte corrente 1985;

Visto che del predetto importo annuo di lire 38.060.500.000.000 è stata assegnata a favore delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano:

la somma complessiva di L. 13.090.500.000.000, quale quota uniforme per il finanziamento su base capitaria, di cui L. 2.445.000.000.000 per l'assistenza di base, lire 6.050.000.000.000 per la farmaceutica, L. 2.085.000.000.000 per la specialistica, L. 1.735.000.000.000 per l'igiene e la prevenzione e L. 775.500.000.000 per altra assistenza;

la somma di L. 22.765.000.000.000, quale quota a finanziamento differenziato dell'assistenza ospedaliera con compensazione della mobilità regionale;

la somma di L. 390.000.000.000, quale quota sempre a finanziamento differenziato del servizio di guardia medica per L. 215.000.000.000, di quello veterinario per L. 175.000.000.000, comprensiva quest'ultima della quota di L. 23.867.000.000 per il servizio di profilassi obbligatoria vaccinale;

la somma di L. 1.815.000.000.000 per le spese generali di gestione, determinata in percentuale del finanziamento complessivo delle attività istituzionali;

Visto che il CIPE con successiva delibera del 3 aprile 1985, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 18 giugno 1985, a valere sul citato accantonamento complessivo di L. 1.139.500.000.000 del Fondo sanitario nazionale di parte corrente, ha determinato in lire 52.000.000.000 la quota annua 1985 da assegnare a favore dell'Associazione italiana della Croce rossa, in quote trimestrali di L. 13.000.000.000;

Visto, altresì, che il CIPE con delibera del 3 aprile 1985, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 155 del 3 luglio 1985, sempre a valere sul predetto accantonamento complessivo di L. 1.139.500.000.000, ha disposto a favore delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, limitatamente per il primo semestre 1985, l'assegnazione dell'importo complessivo di L. 60.592.500.000 per le necessità finanziarie connesse alle prestazioni termali;

Visto il proprio decreto n. 100562 del 24 gennaio 1985, registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 23 febbraio 1985, disposto sulla base della citata delibera CIPE del 20 dicembre 1984, con cui è stato assegnato a favore delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano per le necessità finanziarie del primo trimestre 1985 l'importo complessivo di L. 9.515.125.000.000 ed erogato, ai sensi dell'art. 6 della legge 7 agosto 1982, n. 526, il ridotto importo di L. 9.496.763.500.000, subordinando l'erogazione dell'importo di L. 18.361.500.000 rimasto da pagare alla regione Basilicata alla presentazione del rendiconto del terzo trimestre 1984;

Visto il proprio decreto autorizzativo n. 106998 del 16 febbraio 1985 con cui è stato erogato a favore della regione Basilicata il predetto importo di L. 18.361.500.000;

Visto il proprio decreto n. 129771 del 23 aprile 1985, registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 22 giugno 1985, con cui è stato assegnato ed erogato a favore delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano per le necessità finanziarie del secondo trimestre 1985 l'importo complessivo di L. 9.515.125.000.000;

Visto il proprio decreto n. 127584 del 23 aprile 1985, registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 135 del 10 giugno 1985, con cui è stato, tra l'altro, assegnato ed erogato a favore dell'Associazione italiana della Croce rossa per le necessità finanziarie del primo semestre 1985 l'importo complessivo di lire 26.000.000.000;

Visto il proprio decreto n. 138056 del 28 maggio 1985, registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 216 del 13 settembre 1985, con cui, tra l'altro, è stato assegnato ed erogato a favore delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano per le necessità finanziarie connesse alle prestazioni termali del primo semestre 1985 la somma complessiva di L. 60.592.500.000;

Visto il proprio decreto n. 139718 del 28 maggio 1985, registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 25 luglio 1985, con cui, sulla base del deliberato CIPE del 20 dicembre 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 67 del 19 marzo 1985, è stata rideterminata la quota del Fondo sanitario nazionale di parte corrente dell'anno 1984, già attribuita a favore delle regioni Piemonte, Lombardia e Liguria dallo stesso CIPE con delibera del 19 giugno 1984, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 332 del 3 dicembre 1984;

Visto, altresì, che il citato decreto n. 139718 del 28 maggio 1985 ha previsto, in termini di cassa, che le variazioni in più o in meno della predetta rideterminazione delle quote annue del Fondo sanitario nazionale di parte corrente per l'anno 1984 delle regioni Piemonte, Lombardia e Liguria sarebbero state disposte in sede della prossima erogazione trimestrale del Fondo sanitario nazionale di parte corrente dell'anno 1985;

Visto il proprio decreto n. 155646 del 31 luglio 1985, registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 216 del 13 settembre 1985, con cui, sulla base del deliberato CIPE del 20 dicembre 1984, è stato assegnato a favore delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano per le necessità finanziarie del terzo trimestre 1985 l'importo complessivo di L. 9.515.125.000.000 ed erogato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 della legge 7 agosto 1982, n. 526 e del citato decreto n. 139718 del 28 maggio 1985, il ridotto importo di L. 9.320.992.000.000, subordinando l'erogazione del saldo della quota del terzo trimestre 1985 di L. 114.149.250.000 e di L. 79.983.750.000, rimasto da pagare, rispettivamente, alle regioni Campania e Puglia, alla presentazione del rispettivo rendiconto del primo trimestre 1985;

Visto il proprio decreto autorizzativo n. 170271 del 25 settembre 1985 con cui è stato erogato a favore della regione Puglia il predetto importo di L. 79.983.750.000;

Preso atto che la regione Campania con nota n. 12365 del 18 luglio 1985 ha prodotto un riepilogo parziale dei rendiconti delle unità sanitarie locali del primo trimestre 1985;

Vista la nota n. 100/SCPS/4.1./23729 del 17 settembre 1985, con la quale il Ministero della sanità, con riferimento alla citata nota della regione Campania numero 12365 del 18 luglio 1985, nel sollecitare l'invio del rendiconto delle unità sanitarie locali del primo e secondo trimestre 1985 invita il Ministero del tesoro e il Ministero del bilancio e della programmazione economica ad applicare il disposto del citato art. 6 della legge n. 526/82;

Ravvisata la necessità di disporre, a titolo d'acconto, ai sensi del primo comma dell'art. 6 della legge 29 febbraio 1980, n. 33, a favore delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, l'assegnazione in termini di competenza e di cassa della quota del quarto trimestre 1985, corrispondente ad un quarto delle predette assegnazioni annue deliberate dal CIPE nella seduta del 20 dicembre 1984, pari a L. 9.515.125.000.000, come risulta determinata nella colonna n. 2 dell'allegato prospetto;

Visto il quarto comma dell'art. 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, modificato ed integrato dall'art. 6 della legge 7 agosto 1982, n. 526, con cui viene disposto che, in caso di mancato o ritardato invio ai Ministeri della sanità e del tesoro, da parte delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, del rendiconto trimestrale di cui al terzo comma dell'art. 50 della stessa legge n. 833/78, la quota di propria spettanza, deliberata dal CIPE, viene trasferita alle medesime in misura uguale alla corrispondente quota dell'esercizio precedente;

Preso atto che sono pervenuti i rendiconti del secondo trimestre 1985 dalle regioni Valle d'Aosta, Lombardia, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, nonché dalle province autonome di Trento e di Bolzano, rispettivamente, con note n. 8466 del 19 maggio 1985, n. 17771 del 16 settembre 1985, n. 15680 del 10 settembre 1985, n. 95007 del 26 agosto 1985, n. 14729 del 4 settembre 1985, n. 1/9182 del 10 settembre 1985, n. 6860 del 6 settembre 1985, n. 5648 del 5 settembre 1985, n. 33372 dell'11 ottobre 1985, n. 15924 del 2 ottobre 1985, n. 5915 del 26 agosto 1985, n. 24/29847 del 9 settembre 1985, n. 2387 del 19 settembre 1985, n. 24801 del 23 settembre 1985, n. 33545 dell'11 ottobre 1985, n. 24211 del 6 settembre 1985, n. 3415 del 23 luglio 1985 e n. 4494 del 12 agosto 1985;

Preso atto che la regione Campania con nota n. 15356 del 24 settembre 1985 ha prodotto anche per il secondo trimestre 1985 una documentazione parziale delle spese sanitarie;

Vista la nota n. 100/SCPS/4.1/24248 del 16 ottobre 1985, con la quale il Ministero della sanità, nel comunicare che la regione Campania non ha prodotto il prescritto rendiconto del secondo trimestre 1985, ha rappresentato che le regioni Veneto e Lombardia hanno prodotto il rispettivo rendiconto, rispettivamente, con nota n. 30144 del 23 settembre 1985 e n. 1537/134 del 29 settembre 1985;

Visto il proprio decreto n. 171816 del 26 ottobre 1984, registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 329 del 29 novembre 1984, con il quale è stato provveduto, tra l'altro, ad assegnare alle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano per il quarto trimestre 1984 l'importo complessivo di lire 8.289.525.000.000, al netto della quota trimestrale di lire 26.725.000.000 destinata al finanziamento delle prestazioni termali;

Vista la legge 22 dicembre 1984, n. 887, concernente: « Disposizioni per la formazione del bilancio annuale pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1985) »;

Vista la legge 22 dicembre 1984, n. 888, concernente: « Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1985 e bilancio pluriennale 1985-87 »;

Ritenuto necessario provvedere per il quarto trimestre 1985 all'assegnazione della somma complessiva di L. 9.515.125.000.000, evidenziato nella colonna n. 2 dell'allegato prospetto, a favore delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e di lire 13.000.000.000 a favore dell'Associazione italiana della Croce rossa;

Ravvisata, pertanto, la necessità di erogare la somma complessiva di L. 9.400.975.750.000, come risulta determinata nella colonna n. 3 dell'allegato prospetto, sulla base delle assegnazioni trimestrali del quarto trimestre 1985, per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che hanno prodotto i rendiconti del secondo trimestre 1985, e per la regione Campania, sulla base della corrispondente assegnazione del quarto trimestre 1984, come appare riportata nella colonna n. 1 del citato prospetto, subordinando l'erogazione del saldo della quota del quarto trimestre 1985 di lire 114.149.250.000, rimasto da pagare alla regione Campania, alla presentazione del rendiconto del secondo trimestre 1985;

Ravvisata, altresì, la necessità di erogare la somma di L. 13.000.000.000 a favore dell'Associazione italiana della Croce rossa;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato l'allegato prospetto che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Per le motivazioni riportate nelle premesse, viene assegnato, a titolo d'acconto, per il quarto trimestre 1985, l'importo complessivo di L. 9.515.125.000.000, riportato nella colonna n. 2 dell'allegato prospetto di cui all'art. 1 per la misura indicata accanto a ciascuna regione, nonché provincia autonoma di Trento e di Bolzano.

Viene assegnato, inoltre, a favore dell'Associazione italiana della Croce rossa l'importo di L. 13.000.000.000 per le necessità finanziarie del quarto trimestre 1985.

E' assunto l'impegno, a carico del cap. 5941, iscritto nello stato di previsione di questo Ministero per l'anno finanziario 1985, per l'importo complessivo di L. 9.528.125.000.000 ai sensi dei precedenti commi.

Art. 3.

Per le motivazioni riportate nelle premesse, è autorizzato il versamento dell'importo complessivo di lire 9.400.975.750.000 nella misura complessiva riportata accanto a ciascuna regione, nonché provincia autonoma di Trento e di Bolzano, nella colonna n. 3 dell'allegato prospetto, che graverà sul cap. 5941 dello stato di previsione di questo Ministero per l'anno finanziario 1985.

E' autorizzato, altresì, il versamento di L. 13.000.000.000 per le necessità finanziarie del terzo trimestre 1985 dell'Associazione italiana della Croce rossa, che graverà sul cap. 5941 dello stato di previsione di questo Ministero per l'anno finanziario 1985.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 ottobre 1985

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 novembre 1985
Registro n. 38 Tesoro, foglio n. 94

ALLEGATO

FONDO SANITARIO NAZIONALE DI PARTE CORRENTE - DETERMINAZIONE QUOTE QUARTO TRIMESTRE 1985
(*in migliaia di lire*)

REGIONI E PROVINCE AUTONOME	Assegnazione quarto trim. 1984 al netto del finanziamento termali D.M. 26-10-1984, n. 171816 (*G.U.* n. 329 del 29-11-1984) Col. 1	Assegnazione quota quarto trim 1985 del. CIPE 20-12-1984 (*G.U.* n. 51 del 28-2-1985) Col. 2	Totale erogazioni Col. 3
Piemonte	623.115.750	726.864.000	726.864.000
Valle d'Aosta	14.502.500	18.007.000	18.007.000
Lombardia	1.245.184.250	1.423.983.000	1.423.983.000
Provincia autonoma di Bolzano	61.293.500	68.416.750	68.416.750
Provincia autonoma di Trento	71.666.500	77.370.750	77.370.750
Veneto	660.215.000	749.683.000	749.683.000
Friuli-Venezia Giulia	211.131.500	233.388.000	233.388.000
Liguria	305.595.250	331.680.000	331.680.000
Emilia-Romagna	618.251.750	719.423.500	719.423.500
Toscana	554.002.250	624.957.750	624.957.750
Umbria	120.667.750	138.698.750	138.698.750
Marche	219.763.750	245.033.250	245.033.250
Lazio	823.391.500	935.987.750	935.987.750
Abruzzo	175.278.000	202.990.750	202.990.750
Molise	40.889.500	54.405.500	54.405.500
Campania	780.262.250	894.411.500	780.262.250
Puglia	540.414.250	620.398.000	620.398.000
Basilicata	74.339.000	91.316.750	91.316.750
Calabria	281.325.750	317.402.750	317.402.750
Sicilia	651.579.500	785.052.750	785.052.750
Sardegna	216.655.500	255.653.500	255.653.500
Totale	8.289.525.000	9.515.125.000	9.400.975.750
Croce rossa italiana	10.206.250	13.000.000	13.000.000

(7388)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

Prezzo risultante dall'asta per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro semestrali con durata centottantacinque giorni e con scadenza il 16 giugno 1986.

In attuazione del disposto del decreto ministeriale 4 dicembre 1985 relativo alla emissione dei buoni ordinari del Tesoro con durata centottantacinque giorni fissata per il 13 dicembre 1985, si comunica che il prezzo medio ponderato risultato dall'aggiudicazione dei buoni medesimi è di L. 94,05 comprensivo della maggiorazione di 10 centesimi stabilita nel predetto decreto.

(7582)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso di rettifica al comunicato relativo alle vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento. (Comunicato pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 262 del 7 novembre 1985).

Nel comunicato citato in epigrafe, riportato alla pag. 8024 della *Gazzetta Ufficiale*, la vacanza dell'insegnamento di merceologia presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università « La Sapienza » di Roma, è rettificata nel senso che la disciplina deve intendersi « *merceologia (chimica merceologica)* ».

(7525)

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Prezzi massimi al consumo dei gasoli, petroli e olio combustibile fluido. (Comunicato della segreteria)

In attuazione del provvedimento CIP n. 26/1982 del 6 luglio 1982, e successive modifiche ed integrazioni, si comunicano i prezzi massimi al consumo, comprensivi delle imposte dei sottoelencati prodotti petroliferi, riferiti ai corrispondenti prezzi medi europei, ricavati dai dati trasmessi dalla Direzione energia della CEE il 10 dicembre 1985 e praticabili dal giorno di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, secondo la normativa vigente ai livelli di scambio previsti dal richiamato provvedimento CIP:

Gasolio autotrazione	L./lt	760
Gasolio agricoltura	»	540
Petrolio agricoltura	»	529
Gasolio pesca e piccola marina	»	495
Petrolio pesca e piccola marina	»	485

Prodotti da riscaldamento:

		Fasce provinciali				
		A	B	C	D	E
Gasolio	L./lt	681	684	687	690	693
Petrolio (*)	»	720	723	726	729	732
Olio comb.le fluido	L./kg	484	487	490	493	496

A) Ancona, Cagliari, Caserta, Catania, Livorno, Napoli, Palermo, Pisa, Ravenna, Siracusa, Trieste.

B) Ascoli, Avellino, Bari, Benevento, Brindisi, Caltanissetta, Chieti, Enna, Firenze, Genova, Gorizia, Isernia, Latina, La Spezia, Lecce, Lucca, Padova, Pesaro, Pescara, Pistoia, Pordenone, Roma, Rovigo, Salerno, Savona, Taranto, Teramo, Treviso, Venezia.

C) Alessandria, Asti, Campobasso, Massa Carrara, Cremona, Forlì, Frosinone, Grosseto, Imperia, Macerata, Milano, Oristano, Pavia, Piacenza, Ragusa, Siena, Trapani, Udine, Vicenza, Viterbo.

D) Agrigento, Arezzo, Belluno, Bergamo, Brescia, Bologna, Como, Cuneo, Ferrara, Foggia, Mantova, Matera, Messina, Modena, Novara, Nuoro, Parma, Perugia, Potenza, Reggio Emilia, Rieti, Sassari, Terni, Torino, Varese, Vercelli, Verona.

E) Aosta, Bolzano, Catanzaro, Cosenza, L'Aquila, Reggio Calabria, Sondrio, Trento.

Maggiorazioni di prodotti da riscaldamento:

Bacino lagunare di Venezia	L./lt	10
Comuni oltre 1.000 mt s.l.m.	»	8
Isole minori	»	15

Le suddette maggiorazioni sono da intendersi in L./kg quando riferite all'olio combustibile fluido.

(*) In canistri da 20 lt franco negozio.

(7584)

ORDINE AL MERITO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Avviso di rettifica al comunicato riguardante il conferimento di onorificenze dell'ordine « Al merito della Repubblica italiana ». (Comunicato pubblicato nel supplemento ordinario alla « Gazzetta Ufficiale » n. 234 del 4 ottobre 1985).

Nel comunicato citato in epigrafe, alla pag. 11, seconda colonna, del supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale*, tra gli insigniti dell'onorificenza di « Grandi ufficiali » nel contingente della Presidenza del Consiglio dei Ministri (secondo elenco), il nominativo « Pagani *Armando* », leggasi « Pagani *Armano* ».

(7359)

REGIONE TOSCANA

Autorizzazione a modificare l'etichetta, ad aggiornare l'analisi chimica e fisico-chimica riportata sull'etichetta stessa ed a riportare su tale etichetta il codice a barre relativamente all'acqua minerale « Fucoli ».

Si comunica che, con deliberazione della giunta regionale 14 ottobre 1985, n. 10672, esecutiva ai sensi di legge, la Terme di Chianciano S.p.a., con sede in Roma e stabilimento di produzione in Chianciano Terme, via delle Terme (Siena), è stata autorizzata a modificare l'etichetta dell'acqua minerale naturale nazionale denominata « Fucoli », già autorizzata alla vendita, per uso di bevanda, con decreto ministeriale 30 dicembre 1978, numero 1895, ad adeguarla alle norme di cui al decreto ministeriale 1° febbraio 1983, ad aggiornare l'analisi chimica e fisico-chimica riportata sull'etichetta stessa ed a riportare su tale etichetta il codice a barre; la nuova etichetta deve essere conforme all'esemplare allegato alla sopracitata delibera numero 10672/1985. I recipienti dell'acqua minerale naturale « Fucoli » non devono essere contrassegnati con altri stampati oltre a quelli precisati al punto 1) della precitata delibera n. 10672/1985.

(7309)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso, per titoli ed esami, per la nomina di ventuno tenenti in servizio permanente effettivo del corpo tecnico dell'Esercito da assegnare alla scuola di applicazione di Torino, riservato a giovani laureati.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, e successive modificazioni;

Vista la legge 20 settembre 1980, n. 574, concernente l'unificazione ed il riordinamento dei ruoli normali, speciali e di complemento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Vista la determinazione ministeriale 1° novembre 1981 con la quale si è provveduto a dare attuazione all'art. 13, ultimo comma, della legge 20 settembre 1980, n. 574, sopracitata;

Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, che detta norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1960, n. 53, concernente il riordinamento degli studi della facoltà di ingegneria;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione ed autenticazione delle firme;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382, concernente norme di principio sulla disciplina militare;

Vista la legge 9 febbraio 1963, n. 66, concernente l'ammissione della donna ai pubblici uffici ed alle professioni;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli ed esami, per la nomina di ventuno tenenti in servizio permanente effettivo del corpo tecnico dell'Esercito da assegnare alla scuola di applicazione di Torino riservato ai giovani che siano in possesso di uno dei seguenti diplomi di laurea: ingegneria meccanica, ingegneria elettronica, ingegneria elettrotecnica, ingegneria nucleare, ingegneria civile, ingegneria chimica, chimica, chimica industriale, fisica, matematica.

I posti messi a concorso sono così ripartiti:

a) due per i laureati in ingegneria meccanica;

b) cinque per i laureati in ingegneria elettronica;

c) due per i laureati in ingegneria elettrotecnica;

d) due per i laureati in ingegneria nucleare;

e) due per i laureati in ingegneria civile;

f) due per i laureati in ingegneria chimica;

g) due per i laureati in chimica o in chimica industriale;

h) due per i laureati in fisica;

i) due per i laureati in matematica.

I posti di cui alla lettera *a)* eventualmente non ricoperti saranno portati in aumento a quelli di cui alla lettera *b)* e viceversa.

I posti di cui alla lettera *c)* eventualmente non ricoperti saranno portati in aumento a quelli di cui alla lettera *d)* e viceversa.

I posti di cui alla lettera *f)* eventualmente non ricoperti saranno portati in aumento a quelli di cui alla lettera *g)* e viceversa.

I posti di cui alla lettera *h)* eventualmente non ricoperti saranno portati in aumento a quelli di cui alla lettera *i)* e viceversa.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso i cittadini italiani di sesso maschile, anche se alle armi, in possesso di uno dei diplomi di laurea previsti dal precedente articolo, che si trovino nelle seguenti condizioni:

a) non abbiano superato, al 31 dicembre 1985, il trentesimo anno di età. Gli aumenti dei limiti di età previsti dalle vigenti disposizioni di legge per l'ammissione ai pubblici impieghi non si cumulano con detto limite massimo di età;

b) siano in possesso della piena idoneità fisio-psico-attitudinale al servizio militare incondizionato quali ufficiali ed abbiano statura non inferiore a m 1,63.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata secondo lo schema riportato nell'allegato 2 e sottoscritte dai candidati, dovranno essere indirizzate e fatte pervenire, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, al Ministero della difesa - Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito:

direttamente, se trattasi di giovani non ancora incorporati o di militari in congedo;

tramite il comando del reparto od ente da cui dipendono, se trattasi di militari alle armi.

I concorrenti residenti all'estero potranno, nel termine suddetto, presentare le domande alla competente autorità diplomatica o consolare.

Il candidato dovrà dichiarare nella domanda:

il diploma di laurea di cui è in possesso;

la data ed il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana;

il comune nelle cui liste elettorali è iscritto, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne riportate;

la sua posizione militare;

la lingua estera (inglese, francese, tedesco, spagnolo) nella quale intende eventualmente sostenere l'esame facoltativo di cui al successivo art. 13;

l'indirizzo (ogni variazione dell'indirizzo che venga a verificarsi durante l'espletamento del concorso dovrà essere segnalata tempestivamente al Ministero della difesa - Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito);

lo stato civile;

l'eventuale possesso dei requisiti che diano luogo all'applicazione dei benefici previsti dal successivo art. 14;

documenti e titoli allegati alla domanda.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante (o dalla competente autorità diplomatica o consolare, se il concorrente risiede all'estero).

Se l'aspirante è in servizio militare, la di lui firma dovrà essere autenticata dal comandante del reparto od ente dal quale dipende.

La data di arrivo della domanda risulta dal bollo di ufficio o da dichiarazione del comando del reparto od ente presso il quale il concorrente è in forza.

La domanda si considera prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopraindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 4.

Ai fini della valutazione dei titoli di cui all'art. 12 del presente bando, i concorrenti dovranno produrre a corredo della domanda di ammissione al concorso:

un certificato in carta bollata, rilasciato dall'università presso la quale è stato conseguito il diploma di laurea richiesto, dal quale risultino i voti riportati negli esami relativi alle singole materie e nell'esame di laurea;

i documenti comprovanti l'eventuale possesso di titoli accademici o tecnici ed ogni documentazione relativa a progetti e pubblicazioni di carattere tecnico.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni dello Stato, ovvero all'Amministrazione della difesa per altri concorsi.

Tali titoli dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine previsto per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Art. 5.

I comandi competenti a ricevere le domande devono indicare sulle stesse, con dichiarazione in calce o mediante il bollo d'ufficio, la data di presentazione e trasmetterle subito al Ministero della difesa - Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito, corredate dei seguenti documenti:

a) libretto personale o, per i sottufficiali, cartella personale;

b) copia integrale dello stato di servizio o, per i sottufficiali e militari di truppa, del foglio matricolare;

c) dichiarazione di completezza del libretto personale o della cartella personale rilasciata dagli ufficiali interessati (in servizio o in congedo) o dai sottufficiali in servizio permanente.

Detti documenti dovranno essere aggiornati alla data di scadenza del termine previsto per la presentazione delle domande.

Art. 6.

Il Ministro della difesa può, con provvedimento motivato, escludere in ogni momento dal concorso qualsiasi candidato che non venisse ritenuto in possesso dei requisiti prescritti.

Art. 7.

Per gli accertamenti fisio-psico-attitudinali i concorrenti saranno invitati a presentarsi presso il comando della scuola di applicazione in Torino.

Saranno eliminati dal concorso i candidati che senza giustificato motivo non si presentassero nei giorni per ciascuno fissati.

Art. 8.

L'idoneità fisica al servizio militare dei concorrenti sarà accertata mediante visita medico-collegiale presso l'ospedale militare di Torino.

La commissione per la visita medico-collegiale sarà composta dal direttore dell'ospedale (presidente) e da due ufficiali medici in servizio permanente (membri), dei quali uno potrà essere subalterno.

Il giudizio sarà comunicato agli interessati seduta stante ed il relativo verbale subito trasmesso al Ministero.

Per i concorrenti residenti all'estero le ambasciate, legazioni o consolati generali equiparati a legazioni designeranno per la visita due medici fiduciari cui spetta il compito di redigere e sottoscrivere il relativo verbale che dovrà essere vistato dalle predette autorità.

I concorrenti dichiarati inabili alla visita medico-collegiale, sempreché ne abbiano fatto richiesta per iscritto seduta stante, saranno sottoposti a visita medica di appello presso il comando dei servizi sanitari del Comando regione militare nord-ovest di Torino, da parte di una commissione composta dal direttore di sanità del comando regione militare stesso (presidente) e da due ufficiali medici superiori in servizio permanente (membri), esclusi quelli che eventualmente avessero fatto parte della prima commissione.

Il giudizio di appello per i concorrenti residenti all'estero sarà devoluto ad apposita commissione nominata dal Ministero della difesa - Ufficio del capo del Corpo sanitario dell'Esercito).

I concorrenti dichiarati inabili anche nella visita di appello o che vi abbiano rinunciato saranno eliminati dal concorso.

In ogni caso il Ministero si riserva la facoltà di far sottoporre i candidati a visita medica presso il collegio medico-legale.

Art. 9.

Gli aspiranti dichiarati fisicamente idonei verranno sottoposti agli accertamenti per essere riconosciuti in possesso della idoneità psico-attitudinale al servizio militare incondizionato quali ufficiali in servizio permanente effettivo.

Detti accertamenti saranno effettuati a cura di un gruppo selettore nominato dal Ministero.

Il giudizio riportato negli accertamenti psicologici è definitivo e pertanto i candidati giudicati non idonei saranno eliminati dal concorso.

Art. 10.

Alle visite mediche, agli accertamenti psico-attitudinali ed agli esami i concorrenti dovranno esibire la carta d'identità od altro documento di riconoscimento, munito di fotografia, rilasciato da un'amministrazione dello Stato.

Art. 11.

Con successivo decreto ministeriale sarà nominata una commissione giudicatrice così composta:

a) dal comandante del reparto corsi della scuola di applicazione, presidente;

b) da sette ufficiali in servizio permanente, di grado non inferiore a tenente colonnello, di cui almeno quattro del corpo tecnico dell'Esercito ed uno insegnante, titolare o aggiunto, di storia militare della Scuola di applicazione o dell'Accademia militare, membri;

c) da un docente universitario, membro, solo per la valutazione dei titoli di cui al successivo art. 12, per la prova scritta di cultura tecnico-professionale e per la prova orale. Detto docente potrà essere diverso in relazione a ciascuna delle categorie di laureati fra cui sono ripartiti i posti messi a concorso ai sensi del precedente art. 1, secondo comma, che risultino partecipanti al concorso;

d) da un docente civile della lingua estera su cui verte l'esame orale facoltativo, convocato di volta in volta, membro aggiunto;

e) da un ufficiale in servizio permanente di grado non inferiore a capitano o da un funzionario civile della carriera direttiva amministrativa, segretario senza diritto a voto.

Art. 12.

I titoli da valutare sono i seguenti:

a) titolo di studio richiesto per l'ammissione al concorso;

b) servizio militare;

c) titoli accademici o tecnici posseduti in aggiunta al titolo richiesto per l'ammissione al concorso;

d) pubblicazioni di carattere tecnico-scientifico.

Per la valutazione dei titoli sopraelencati è assegnato un massimo di 30 punti ripartiti nel modo seguente:

20 punti per i titoli indicati alla lettera *a*);
4 punti per i titoli indicati alla lettera *b*);
3 punti per i titoli indicati alla lettera *c*);
3 punti per i titoli indicati alla lettera *d*).

Per il titolo di cui alla lettera *a*), verrà attribuito a ciascun concorrente il punteggio risultante dal voto di laurea ridotto in ventesimi; la lode sarà valutata tra i titoli di cui alla lettera *c*).

A tale punteggio verrà aggiunto quello degli altri titoli per la cui valutazione si procederà sulla base dei criteri preventivamente determinati ed analiticamente descritti in apposito verbale preliminare.

Art. 13.

Gli esami di concorso consisteranno nelle seguenti prove:

a) una prova scritta di cultura generale su argomenti di carattere storico, geografico, sociale, politico ed economico di attualità, comune per tutti i concorrenti (durata: otto ore);

b) una prova scritta di cultura tecnico-scientifica sugli argomenti specificati per ciascun diploma di laurea nel programma allegato al presente decreto (durata: otto ore);

c) una prova orale sugli argomenti specificati per ciascun diploma di laurea nel programma allegato al presente decreto;

d) una prova orale facoltativa su una delle seguenti lingue estere: inglese, francese, tedesco, spagnolo.

Le prove scritte avranno luogo in Torino presso la scuola di applicazione, via Arsenale n. 22, alle ore 8,30 dei giorni 6 e 7 marzo 1986.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione disposta ai sensi dei precedenti articoli 6, 8 e 9 sono tenuti a presentarsi, per sostenere le prove scritte d'esame, nella sede

e nei giorni suddetti alle ore 7,30, muniti di carta d'identità od altro documento di riconoscimento provvisto di fotografia rilasciato da un'amministrazione dello Stato.

Essi dovranno portare l'occorrente per scrivere, ad eccezione della carta che sarà loro fornita sul posto, e potranno avere al seguito ed utilizzare durante le prove un dizionario della lingua italiana, le tavole dei logaritmi, un calcolatore elettronico tascabile, non programmabile ed il manuale dell'ingegnere; potranno inoltre consultare i testi eventualmente messi a loro disposizione dalla commissione giudicatrice.

I candidati assenti al momento dell'appello saranno senz'altro eliminati dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore.

Per quanto concerne le modalità inerenti allo svolgimento delle predette prove, saranno osservate le disposizioni degli articoli 6, 7 ed 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

I candidati, per essere ammessi alla prova orale, devono aver riportato in ciascuna delle prove scritte un punto non inferiore a 18/30.

La prova orale di concorso si svolgerà nei giorni e nella sede che saranno comunicati ai candidati a mezzo di lettera raccomandata o telegramma ed avrà la durata minima di trenta minuti.

La prova facoltativa di lingua estera, della durata minima di venti minuti, consisterà in una conversazione nella lingua in cui cade l'esame ed in una traduzione a prima vista di un brano scelto dall'insegnante, dall'italiano nella lingua estera in cui si sostiene la prova.

Saranno dichiarati idonei i candidati che in ciascuna delle prove di esame (scritte ed orale) avranno riportato una votazione non inferiore a 18/30.

Per l'esame orale facoltativo di lingua estera non sarà emesso un giudizio di idoneità, ma sarà assegnata una votazione in trentesimi da 1 a 30, valida nell'ambito di quanto specificato al successivo art. 15.

I candidati che, qualunque ne sia la causa, non si presentassero ad una prova saranno considerati rinunciatari e quindi eliminati dal concorso.

Art. 14.

I candidati che abbiano sostenuto con esito favorevole la prova orale dovranno far pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito, entro il quindicesimo giorno dalla data di tale prova, i documenti comprovanti l'eventuale possesso di titoli che diano luogo, a parità di merito, all'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni in favore dei profughi, degli orfani dei caduti in guerra o per servizio e dei figli dei mutilati e invalidi di guerra o per servizio o assimilati.

Detti documenti si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato ed a tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 15.

La graduatoria di merito dei concorrenti dichiarati idonei sarà formata dalla commissione giudicatrice in base alla somma del punto riportato dal candidato nella valutazione dei titoli di cui al precedente art. 12 e della media dei punti riportati nelle prove scritte ed in quella orale. Al punteggio così ottenuto verrà aggiunto un punto di 0,20 per ogni voto a partire da 18/30, riportato nella prova facoltativa di lingua estera.

A parità di punti saranno osservate le preferenze di cui al precedente art. 14.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria, tenuto conto della ripartizione dei posti prevista dal secondo comma dell'art. 1 in relazione al diploma di laurea posseduto, saranno invitati dal Ministero della difesa - Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito, a far pervenire direttamente, entro trenta giorni dalla data della lettera di comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti su carta bollata;

1) estratto per riassunto dell'atto di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, ai sensi delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

5) dichiarazione intesa ad assumere l'obbligo di rimanere in servizio per un periodo di almeno otto anni (art. 5 della legge 18 dicembre 1964, n. 1414).

I certificati di cui ai numeri 2), 3) e 4) dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Gli ufficiali di complemento in servizio, i sottufficiali e gli impiegati dello Stato sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4).

Art. 16.

La graduatoria dei concorrenti idonei sarà approvata con decreto ministeriale e pubblicata nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa. Della pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I concorrenti che nella graduatoria saranno compresi nel numero dei posti messi a concorso secondo la ripartizione di cui al precedente art. 1 e che abbiano comprovato a termini dell'articolo precedente il possesso dei requisiti prescritti, saranno dichiarati vincitori e nominati tenenti in servizio permanente effettivo del corpo tecnico dell'Esercito con anzianità assoluta nel grado stabilita dal decreto di nomina, secondo quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 18 della legge 20 settembre 1980, n. 574.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 dicembre 1985

Il Ministro: Spadolini

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 dicembre 1985
Registro n. 39 Difesa, foglio n. 231

Allegato 1
(art. 13 del bando)

PROGRAMMI DI ESAME

1. Concorrenti in possesso del diploma di laurea in ingegneria meccanica

a) *Prova scritta.*

Svolgimento, in un tempo non superiore a otto ore, di un elaborato scritto, scelto mediante sorteggio tra tre temi predisposti dalla commissione giudicatrice, sulla base dei programmi universitari, con particolare riferimento ai seguenti argomenti:

1) Costruzione di macchine (studio e progettazione dei seguenti organi di macchine con relativi inserimenti compatibili con la funzionalità del meccanismo):

ruote dentate;
catene;
funi;
flessibili;
palette delle turbine;
giunti;
ganci;
frizioni;
progettazione ed adattabilità dei vari tipi di freno;
calcolo dei seguenti elementi costruttivi delle macchine:
- chiodatura e saldatura;
- viti e bulloni;
- cuscinetti;
- molle, balestre, barre di torsione;
- chiavette e linguette;
- assi e alberi;

teoria della lubrificazione applicata alle macchine;
teoria del calcolo del raffreddamento negli scambiatori di calore.

2) Macchine:

principi fondamentali della termodinamica;
studio e progettazione di un impianto turbina a vapore;
studio e progettazione di un impianto turbina a gas;
studio e progettazione dei vari tipi di motori a combustione interna;
studio e progettazione di pompe e compressori.

b) *Prova orale.*

La prova orale tenderà a verificare la maturità professionale del candidato attraverso un colloquio sugli argomenti trattati nella prova scritta, sui programmi di macchine e di costruzione di macchine, nonché sui seguenti argomenti di meccanica applicata:

cinematica dei sistemi meccanici;
dinamica dei sistemi meccanici;
forze nei sistemi meccanici.

2. CONCORRENTI IN POSSESSO DEL DIPLOMA DI LAUREA IN INGEGNERIA ELETTRONICA

a) *Prova scritta.*

Svolgimento, in un tempo non superiore ad otto ore, di un elaborato scritto, scelto mediante sorteggio tra tre temi predisposti dalla commissione giudicatrice, sulla base dei programmi universitari, con particolare riferimento ai seguenti argomenti:

1) Elettronica generale ed applicata:

semiconduttori: proprietà fondamentali;
diodo a giunzione: principio di funzionamento e caratteristiche;
principali circuiti a diodo;
transistor: principio di funzionamento e caratteristiche;
circuito equivalente del transistor;
configurazioni base di amplificatori a transistor;
amplificatori multistadio;
teoria della reazione e applicazione agli amplificatori;
stabilità e oscillatori;
amplificatori operazionali;
uso degli amplificatori operazionali per la costruzione di sistemi lineari (amplificatori stabili, derivatori, integratori, filtri attivi);
uso degli amplificatori operazionali per la costruzione di sistemi non lineari (comparatori, generatori di forme d'onda, multivibratori);
amplificatori di potenza;
alimentatori.

2) Comunicazioni elettriche:

teoria dei segnali;
analisi di reti elettriche mediante le funzioni di trasferimento;
caratterizzazione e classificazione dei principali mezzi trasmissivi;
tecniche di modulazione e demodulazione;
rumore e distorsione;
teorema del campionamento;
modulazioni a impulsi;
principi di teoria dell'informazione;
capacità informativa di un canale;
elementi di teoria dei codici.

3) Sistemi di elaborazione:

principi generali sul trattamento automatico delle informazioni;
l'elaboratore elettronico: architettura di base e unità costituenti;
gestione dell'elaboratore: multiprogrammazione e time-sharing;
teleelaborazione;
protocolli di colloquio;
terminali;
linguaggio macchine;
assembler;
compilatori;
interpreti;
linguaggi ad alto livello orientati ai problemi tecnici;
fondamenti delle reti logiche: famiglie logiche, reti combinatorie, reti sequenziali, macchine a stati finiti.

4) Propagazione di onde elettromagnetiche:

propagazione di un campo elettromagnetico in un mezzo omogeneo, isotropo illimitato;
onde piane;
vettore di Poynting;
influenza del suolo sulla propagazione di onde elettromagnetiche;
influenza della troposfera;
raggio virtuale terrestre;
propagazione nella ionosfera;
caratteristiche di propagazione delle onde elettromagnetiche nelle diverse gamme di frequenza;
parametri caratteristici delle antenne: guadagno, area efficace, diagrammi di irradiazione;
cenni sui principali tipi di antenne: antenne filiformi, cortine di dipoli, antenne per microonde;
cenni sui ponti radio: costituzione di un collegamento.

b) *Prova orale.*

La prova orale tenderà a verificare la maturità professionale del candidato attraverso un colloquio sugli argomenti trattati nella prova scritta e sui programmi di elettronica generale ed applicata, comunicazioni elettriche, sistemi di elaborazione, propagazione di onde elettromagnetiche.

3. CONCORRENTI IN POSSESSO DEL DIPLOMA DI LAUREA IN INGEGNERIA ELETTROTECNICA

a) *Prova scritta.*

Svolgimento, in un tempo non superiore a otto ore, di un elaborato scritto, scelto mediante sorteggio tra tre temi predisposti dalla commissione giudicatrice, sulla base dei programmi universitari, con particolare riferimento ai seguenti argomenti:

1) Macchine elettriche:

classificazione delle macchine elettriche;
potenza perduta, rendimento;
sovraelevazione di temperatura, raffreddamento, potenza nominale;
trasformatori: costituzione, funzionamento circuito equivalente, raffreddamento, trasformatori trifase, parallelo di trasformatori, autotrasformatori;
macchine sincrone: costituzione, generatore monofase e trifase, funzionamento a vuoto, a carico ed in parallelo, motore sincrono;
macchine asincrone: costituzione, motore trifase, funzionamento, circuito equivalente, caratteristica meccanica, diagramma circolare, avviamento, motori a doppia gabbia, motore monofase;
macchine a corrente continua, costituzione, commutazione, modi di eccitazione, caratteristiche dei generatori a vuoto ed a carico, motori, caratteristiche meccaniche;
impiego dei motori elettrici; regolazione della velocità, schemi di inserzione;
raddrizzatori; diodi semplici e controllati, schemi monofase e trifase, invertitori;
criteri costruttivi delle macchine elettriche; problemi elettromagnetici, meccanici e termici.

2) Impianti elettrici:

la distribuzione dell'energia elettrica nell'interno di stabilimenti industriali e grandi edifici civili; alimentazione di continuità e di emergenza; progetto e verifica elettrica dei distributori; funzionamento in condizioni anomale dell'impianto elettrico utilizzatore; protezioni; impianti di terra; rifasamento delle utenze;
applicazioni termiche dell'energia elettrica;
principi e metodi di riscaldamento elettrico; forni elettrici; controllo e regolazione delle temperature;
trazione ferroviaria: sistemi di trazione elettrica; caratteristiche e controllo dei motori di trazione; propulsione turboelettrica; propulsione diesel-elettrica a corrente continua ed a corrente alternata;
il metodo di calcolo con i valori relativi;
costanti primarie delle linee polifasi; calcolo delle induttanze e capacità; circuiti equivalenti di sequenza;
calcolo elettrico delle linee omogenee nelle condizioni notevoli di regime permanente;
interruttori: descrizione; cenni sulla specificazione e prova;
sezionatori, sezionatori sotto carico, contattori, fusibili;
il calcolo delle correnti di corto circuito, transitorie e permanenti; elementi sulla matrice di corto circuito;
regolazione della tensione degli impianti di produzione, di trasmissione e di distribuzione;

stato del neutro degli impianti di bassa, media e di alta tensione; protezione contro i guasti monofasi a terra;

stabilità di trasmissione: statica, transitoria e dinamica; i mezzi per migliorare la stabilità;

relais di protezione; protezione delle reti magliate di alta tensione; protezione delle reti di distribuzione; protezione dei generatori e trasformatori;

spinterometri e scaricatori di sovratensione;

i pericoli da elettricità per l'uomo e la protezione;

gli impianti di terra;

impianti di distribuzione pubblici di tipo radiale e magliato; elementi di calcolo elettrico; descrizione dei principali componenti;

calcolo dei flussi di potenza nelle reti trifasi in regime permanente; il metodo Newton-Raphson.

b) *Prova orale.*

La prova orale tenderà a verificare la maturità professionale del candidato attraverso un colloquio sugli argomenti trattati nella prova scritta e sui programmi di macchine elettriche e impianti elettrici.

4. CONCORRENTI IN POSSESSO DEL DIPLOMA DI LAUREA IN INGEGNERIA NUCLEARE

a) *Prova scritta.*

Svolgimento, in un tempo non superiore a otto ore, di un elaborato scritto, scelto mediante sorteggio tra tre temi predisposti dalla commissione giudicatrice, sulla base dei programmi universitari, con particolare riferimento ai seguenti argomenti:

1) Sicurezza e dosimetria:

effetti delle radiazioni sull'uomo: danni somatici e genetici;

dose di esposizione, dose assorbita e relativa unità di misura;

efficacia biologica relativa; dose equivalente;

normativa di radioprotezione; concetto di rischio indebito, dosi massime ammissibili, carico corporeo e concentrazione massima ammissibile dei vari radioisotopi in aria ed acqua;

impiego delle sostanze radiattive: classificazione dei radioisotopi, dei laboratori, delle zone e dei depositi; strumentazione di monitoraggio e di dosimetria delle aree e del personale;

protezione contro la contaminazione nell'impiego di sostanze radiattive; equipaggiamenti protettivi;

impostazione generale del problema della schermatura delle radiazioni elettromagnetiche: riduzione del problema a sorgenti gamma monoenergetiche e con geometria elementare. Fattore di forma;

aspetti del problema della schermatura dei neutroni: materiali migliori; schermi termici e biologici. Lunghezza di rilassamento. Definizione, significato fisico ed uso della sezione d'urto di rimozione;

sorgenti gamma e neutroniche nelle varie zone di un reattore, a potenza e spento. Impostazione generale del progetto della schermatura di un reattore;

aspetti di radioprotezione negli impianti nucleari, con particolare riferimento a:

suddivisione e disposizione delle aree; logica dei percorsi e degli accessi;

problemi di accessibilità agli impianti per interventi ordinari e straordinari;

ventilazione degli ambienti; trattamento degli affluenti gassosi per filtrazione; monitoraggio degli scarichi gassosi;

sistemi di trattamento, deposito e scarico dei rifiuti radiattivi solidi e liquidi;

organizzazione e programmi di fisica sanitaria negli impianti nucleari;

la metodologia di sicurezza adottata negli U.S.A.;

l'affidabilità e sua applicazione nell'analisi di sicurezza;

la metodologia di sicurezza proposta da Farmer. La metodologia canadese e quella proposta in Italia. L'albero dei guasti;

rapporto di sicurezza di un impianto e disposizioni legali relative;

la scelta del sito: principali caratteristiche relative alla sicurezza nucleare ed alla protezione delle radiazioni;

rilascio, trasporto e abbattimento dei prodotti di fissione. Salvaguardie naturali: deposizione e dispersione atmosferica dei prodotti di fissione. Salvaguardie ingegneristiche: sistemi filtranti, di spruzzamento, di contenimento;

la sicurezza e la radioprotezione nel trasporto di sostanze radiattive;

problemi di sicurezza e radioprotezione nell'immagazzinamento, nel trasporto, lavorazione e ritrattamento delle materie fissili.

2) Tecnologia dei materiali dei reattori nucleari:

materiali impiegati per la moderazione e la riflessione del nocciolo; acqua leggera, acqua pesante, grafite;

materiali impiegati per il controllo dei reattori: boro, afnio, cadmio, lentanidi, composti e leghe dei metalli suddetti;

cenni sui materiali refrigeranti;

materiali impiegati nella costruzione degli schermi: calcestruzzi normali e speciali, piombo e sue leghe, materie plastiche, altri materiali particolari;

materiali per la costruzione di elementi strutturali;

generalità sui combustibili nucleari. Generalità sugli elementi di combustibile. Combustibili nucleari ceramici ed in forma dispersa. Fabbricazione dei diversi tipi di elementi di combustibile. Controllo degli elementi di combustibile.

b) *Prova orale.*

La prova orale tenderà a verificare la maturità professionale del candidato attraverso un colloquio sugli argomenti trattati nella prova scritta e sui programmi di sicurezza e dosimetria e di tecnologia dei materiali dei reattori nucleari.

5. CONCORRENTI IN POSSESSO DEL DILPLOMA DI LAUREA IN INGEGNERIA CIVILE

a) *Prova scritta.*

Svolgimento, in un tempo non superiore ad otto ore, di un elaborato scritto scelto tra tre temi predisposti dalla commissione giudicatrice, sulla base dei programmi universitari, con particolare riferimento ai seguenti argomenti:

1) Scienza delle costruzioni:

cinematica e statica dei sistemi articolati di corpi rigidi;

fondamenti di meccanica del continuo;

caratteristiche meccaniche dei materiali;

legami costitutivi;

elasticità;

metodo delle forze e metodo degli spostamenti;

fondamenti della teoria elastica lineare;

teoria della trave;

strutture elastiche lineari;

aspetto energetico del problema elastico;

teoremi variazionali;

cenni sul comportamento non lineare delle strutture;

instabilità, carico di punta;

plasticità e viscosità: cenni.

2) Topografia:

sistemi di riferimento;

geoide, ellissoide, piano topografico;

strumenti geodetico-topografici;

operazioni topografiche fondamentali: triangolazioni, trilaterazioni, poligonazioni, livellazioni;

raccolta ed elaborazione dei dati;

elementi di cartografia;

applicazione della topografia a problemi di ingegneria civile;

elementi di fotogrammetria aerea e terrestre.

b) *Prova orale.*

La prova orale tenderà a verificare la maturità professionale del candidato attraverso un colloquio sugli argomenti trattati nella prova scritta e sui programmi di scienza delle costruzioni e di topografia.

6. CONCORRENTI IN POSSESSO DEL DIPLOMA DI LAUREA IN INGEGNERIA CHIMICA

a) *Prova scritta.*

Svolgimento, in un tempo non superiore a otto ore, di un elaborato scritto, scelto mediante sorteggio tra tre temi predisposti dalla commissione giudicatrice, sulla base dei programmi universitari con particolare riferimento ai seguenti argomenti:

1) Chimica fisica:

termodinamica: primo e secondo principio, entalpia, entropia, energia libera, calore specifico;

bilanci di materia e di energia, con particolare riferimento alle apparecchiature chimiche;

equilibrio: evoluzione e condizioni generali di equilibrio;

termodinamica delle soluzioni: grandezze parziali molari, potenziale chimico, fugacità, attività, stati di riferimento;

equilibri liquido-vapore, liquido-liquido, gas-liquido.

2) Principi di ingegneria chimica:

cinetica fisica: fenomeni di trasporto;

operazioni a stadi con trasferimento di materia (valutazione del numero degli stadi con metodi grafici e analitici per sistemi multicomponenti);

operazioni in apparecchiature continue con trasferimento simultaneo di materia e di calore (teoria generale, applicazioni e operazioni specifiche).

3) Impianti chimici:

dimensionamento (tecnico-economico) delle principali apparecchiature chimiche, con particolare riferimento a:

apparecchiature per la trasmissione del calore;

coibentazione e problemi di isolamento termico ed acustico;

apparecchiature per contatto gas-liquido;

reattori chimici;

operazioni per contatto diretto:

raffreddamento dell'acqua;

condizionamento dell'aria.

b) *Prova orale.*

Consisterà in un colloquio che tenderà a verificare la maturità professionale del candidato attraverso un colloquio sugli argomenti dei programmi della prova scritta, in particolare quelli inerenti agli elaborati scritti eseguiti, integrati dai seguenti argomenti:

1) Impianti chimici:

i cicli di lavorazione (materie prime, prodotti finiti, sottoprodotti);

immagazzinamento dei materiali (depositi per solidi, liquidi e gas);

trasporto dei materiali;

sicurezza e affidabilità degli impianti chimici;

inquinamento (atmosferico e marino, modifica dell'ambiente).

2) Chimica applicata:

accertamento sulle proprietà, tecniche di studio e controllo dei seguenti materiali:

materiali metallici (acciai, leghe leggere e ultraleggere);

lubrificanti minerali e sintetici;

acque (usi civili e industriali, trattamenti, dissalazione, depurazione e smaltimento delle acque di rifiuto);

materiali macromolecolari (cenni su materie plastiche, elastomeri, fibre artificiali e sintetiche, adesivi e sigillanti, prodotti vernicianti).

7. CONCORRENTI IN POSSESSO DEL DIPLOMA DI LAUREA IN CHIMICA O IN CHIMICA INDUSTRIALE

a) *Prova scritta.*

Svolgimento, in un tempo non superiore ad otto ore, di un elaborato scritto, scelto mediante sorteggio tra tre temi predisposti dalla commissione giudicatrice, sulla base dei programmi universitari, con particolare riferimento ai seguenti argomenti:

1) Chimica fisica ed inorganica:

l'atomo;

meccanica degli atomi e delle molecole;

legami chimici;

prima legge della termodinamica;

termodinamica;

entropia, seconda e terza legge della termodinamica;

lo stato gassoso;

gli stati condensati della materia;

passaggi di stato e diagrammi di stato;

le soluzioni;

dissociazione gassosa;

teoria cinetica-molecolare dei gas;

equilibri chimici omogenei ed eterogenei;

soluzioni elettrolitiche;

energia libera ed equilibri chimici;

acidi e basi;

equilibri multipli in soluzioni di elettroliti;

potenziali elettrochimici e pile;

elettrolisi;

corrosione;

reazioni chimiche;

il sistema periodico;

cenni di chimica nucleare e radiochimica.

2) Chimica organica:

considerazioni generali sui composti del carbonio;

gruppi funzionali e classi di composti organici: tipi principali di reazione;

alcani e cicloalcani: struttura, proprietà, preparazioni;

stereochimica: isomeri, enantiomeri, molecole chirali;

reattività chimica: reazioni degli alcani e dei cicloalcani;

alcheni: struttura e preparazioni;

reazioni degli alcheni: reazioni di addizione al doppio legale del carbonio;

alchini;

sistemi insaturi coniugati;

spettroscopia nel visibile e nell'ultravioletto;

composti aromatici: il fenomeno dell'aromaticità; reazione dei composti aromatici con gli elettrofili;

metodi fisici per lo studio della struttura dei composti organici; risonanza magnetica nucleare, risonanza magnetica protonica, spettroscopia infrarossa e spettrometria di massa;

composti organici alogenati e composti organometallici;

alcool, fenoli ed eteri;

reazioni di sostituzione nucleofila e di eliminazione;

aldeidi e chetoni;

acidi carbossilici e loro derivati; sostituzione nucleofila al carbonio acilico;

sintesi e reazioni dei composti beta carbonilici;

ammine;

composti eterociclici;

lipidi;

carboidrati;

amminoacidi e proteine;

acidi nucleici e sintesi proteica.

b) *Prova orale.*

La prova orale tenderà a verificare la maturità professionale del candidato attraverso un colloquio sugli argomenti compresi nei programmi della prova scritta, in particolare quelli trattati nella prova scritta, nonché sulla teoria, proprietà e principali tecniche di studio e di controllo (con specifico riferimento a quelli strumentali) dei seguenti materiali:

materiali metallici (leghe leggere e ultraleggere, leghe di rame, acciai);

materiali macromolecolari (materie plastiche, elastomeri, adesivi e sigillanti, prodotti vernicianti, fibre artificiali e sintetiche);

carburanti e combustibili;

lubrificanti minerali e sintetici;

esplosivi e propellenti (cenni).

9. CONCORRENTI IN POSSESSO DEL DIPLOMA DI LAUREA IN FISICA

a) *Prova scritta.*

Svolgimento, in un tempo non superiore ad otto ore, di un elaborato scritto, scelto mediante sorteggio tra tre temi predisposti dalla Commissione giudicatrice, sulla base dei programmi universitari, con particolare riferimento ai seguenti argomenti:

1) matematica:

algebra lineare, spazi vettoriali, risoluzione di sistemi di equazioni lineari;
successioni e serie numeriche, criteri di convergenza;
calcolo differenziale ed applicazioni;
calcolo integrale ed applicazioni;
sviluppi in serie di funzioni;
equazioni differenziali lineari;
funzioni a più variabili: derivate parziali, punti di massimo, di minimo, di sella;
campi scalari e vettoriali;
funzioni olomorfe: integrali col metodo dei residui;
trasformata di Fourier.

2) Fisica:

principi della dinamica;
leggi di conservazione: impulso, momento, energia;
trasformazioni di sistemi di riferimento;
momento d'inerzia e dinamica del corpo rigido;
statica e dinamica dei fluidi;
calore e temperatura;
teoria cinetica dei gas;
equazioni di stato dei gas;
primo e secondo principio della termodinamica;
rappresentazione di trasformazioni su diagramma P-V e del lavoro compiuto in un ciclo termodinamico;
entropia;
forze, campi, potenziali elettrostatici;
campo magnetico;
forza di Lorentz e traiettoria di particelle cariche in campi statici uniformi;
dipolo elettrico, polarizzazione e dielettrici;
equazioni di Maxwell;
onde elettromagnetiche nel vuoto;
radiazione di corpo nero;
nozioni di fisica nucleare.

b) *Prova orale.*

La prova orale tenderà a verificare la maturità professionale del candidato attraverso un colloquio sugli argomenti trattati nella prova scritta e sui programmi di matematica e fisica.

8. CONCORRENTI IN POSSESSO DEL DIPLOMA DI LAUREA IN MATEMATICA

a) *Prova scritta.*

Svolgimento, in un tempo non superiore ad otto ore, di un elaborato scritto, scelto mediante sorteggio tra tre temi predisposti dalla commissione giudicatrice, sulla base dei programmi universitari, con particolare riferimento ai seguenti argomenti:

1) Analisi matematica:

calcolo integrale ed applicazioni;
calcolo differenziale ed applicazioni;
relazione tra integrazione e derivazione;
successioni e serie numeriche;
criteri di convergenza;
equazioni differenziali lineari;
calcolo differenziale per campi scalari e vettoriali;
differenziali e condizioni di differenziabilità;
punti di massimo, di minimo e di sella;
teorema di Green nel piano, integrali superficiali;
teorema di Stokes e teorema di Gause.

2) Calcolo numerico e tecniche di programmazione:

proprietà delle matrici, autovalori e autovettori;
interpolazione: formule di Lagrange, Newton, Stirling e Dessel;
generalità sui metodi iterativi;
metodi numerici per la risoluzione dei sistemi di equazioni lineari algebriche;
inversione delle matrici;
metodi numerici per la risoluzione di equazioni differenziali ordinarie ed equazioni integrali (metodi di Adams, Moulton, Milne, Runge-Rutta);

programmazione Fortran:

costanti;
variabili;
espressioni aritmetiche;
proposizioni di assegnazione;
espressioni logiche;
proposizioni di controllo;
ingresso ed uscita dati;
sottoprogrammi;
schede di controllo;

programmazione Assembler: cenni.

b) *Prova orale.*

La prova orale tenderà a verificare la maturità professionale del candidato attraverso un colloquio sugli argomenti trattati nella prova scritta e sui programmi di analisi matematica e di calcolo numerico e tecniche di programmazione.

Il Ministro: SPADOLINI

ALLEGATO 2
(art. 3 del bando)

Modello di domanda di ammissione
al concorso (in carta legale)

Al Ministero della difesa - Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito - 1ª Divisione reclutamento - ROMA

Il sottoscritto . . . . . nato a . . . (provincia di . . . .) il . . . . . appartenente al (distretto militare o reparto) . . . . residente a . . . . . (provincia di . . . .) via . . . . n. . ., chiede di essere ammesso al concorso per la nomina di ventuno tenenti in servizio permanente effettivo del corpo tecnico dell'Esercito, riservato a giovani laureati, di cui alla *Gazzetta Ufficiale* n. 291 dell'11 dicembre 1985.

All'uopo dichiara sotto la sua personale responsabilità:
di essere cittadino italiano;
di essere celibe (o ammogliato con o senza prole o vedovo con o senza prole);
di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (1);
di non aver riportato condanne penali (2);
di trovarsi nella seguente posizione militare . . . (3);
di essere in possesso del diploma di laurea in . . . conseguito presso l'Università degli studi di . . . il . .;
di essere . . . . . (4);
di voler sostenere il colloquio facoltativo in lingua . . . .

Allega i seguenti documenti (5):
. . . .
. . . .
. . . .

Data, ...

Firma . . . . . (6)

---

(1) In caso di non iscrizione o cancellazione, indicarne i motivi.
(2) In caso contrario indicare eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato.
(3) Indicare se l'aspirante abbia soddisfatto o meno agli obblighi di leva ed, in caso affermativo, specificare l'Arma ed il reparto di appartenenza, nonché il periodo in cui abbia adempiuto agli obblighi stessi.
(4) Indicare l'eventuale titolo che dia luogo all'applicazione di uno dei benefici di cui all'art. 14 del bando.
(5) Quelli previsti dall'art. 4 del bando.
(6) La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante (o dalla competente autorità diplomatica o consolare se l'aspirante risiede all'estero). Se l'aspirante è in servizio militare la sua firma dovrà essere autenticata dal comandante del reparto od ente dal quale dipende.

(7468)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso di rettifica al comunicato riguardante l'indizione del concorso a posti di infermiere generico presso l'Università di Messina. (Comunicato pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 267 del 13 novembre 1985).

Nel comunicato citato in epigrafe, riportato alla pag. 8219 della *Gazzetta Ufficiale* dove è scritto: « istituto di clinica medica generale e terapia medica (seconda *categoria*) posti 10 », deve leggersi: « istituto di clinica medica generale e terapia medica (seconda *cattedra*) posti 10 ».

(7545)

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Concorso pubblico, per esami e per titoli, a dodici posti di ispettore A.S., settima categoria del personale delle ferrovie dello Stato, fra laureati in giurisprudenza, scienze politiche e scienze diplomatiche e consolari.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Vista la legge 26 marzo 1958, n. 425, concernente lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme;

Vista la legge 29 ottobre 1971 n. 880, concernente l'integrazione all'organico e l'assunzione oltre organico nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sulla disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo;

Vista la legge 17 agosto 1974, n. 396, recante modifiche al citato stato giuridico del personale ferroviario;

Viste le leggi 6 giugno 1975, n. 197 e 1° agosto 1978, n. 448, concernenti provvedimenti relativi al personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Vista la legge 6 febbraio 1979, n. 42, recante nuove norme su inquadramento, ordinamento organico, stato giuridico e trattamento economico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Visto l'art. 5, ultimo comma, della succitata legge 6 febbraio 1979, n. 42;

Visto il decreto ministeriale 21 luglio 1979, n. 2078, il quale ha determinato i contenuti essenziali propri delle attività operative dei profili professionali del personale ferroviario di cui all'art. 1 della legge 6 febbraio 1979, n. 42;

Vista la legge 6 ottobre 1981, n. 564, recante norme di integrazione e modifica al trattamento normativo del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Vista la legge 10 luglio 1984, n. 292, contenente nuove norme in materia di assetto giuridico ed economico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444, riguardante provvedimenti intesi al sostegno dell'occupazione mediante copertura dei posti disponibili nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo e negli enti locali;

Vista la deliberazione del consiglio di amministrazione numero 250 del 19 novembre 1985;

Ritenuto che non è possibile prevedere il numero dei candidati e che si rende indispensabile stabilire con successivo provvedimento il diario e la sede in cui si svolgeranno la prova grafica e la prova scritta;

Vista la relazione della Direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato n. P.2.1.1./60793 del 17 ottobre 1985;

Sentito il consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato che ha espresso parere favorevole nell'adunanza n. 35 del 19 novembre 1985;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a dodici posti nel profilo professionale di ispettore in prova (ruolo A.S.) settima categoria del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Art. 2.

Titolo di studio

Sono ammessi a partecipare al concorso gli aspiranti in possesso di una delle seguenti lauree, con esclusione di ogni altro tipo: giurisprudenza, scienze politiche, scienze diplomatiche e consolari.

Ai sensi dell'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sono altresì ammessi a partecipare al concorso — prescindendo dal possesso del titolo di studio richiesto — dipendenti dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato con profilo professionale di segretario superiore di prima classe od equiparato, nonché di segretario superiore od equiparato con almeno cinque anni di effettivo servizio nel profilo professionale stesso.

Art. 3.

Domanda di ammissione al concorso

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo (in conformità al modello allegato), firmata e datata dall'aspirante, deve essere presentata o anche spedita in piego raccomandato con avviso di ricevimento — senza alcun tramite — alla Direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato - Servizio personale - Concorsi - Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni decorrente dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, qualora il termine venga a scadere in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

Delle domande presentate direttamente a mano, sarà rilasciata ricevuta.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande di ammissione spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine perentorio sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite dopo la scadenza del termine perentorio sopra stabilito.

L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del domicilio e del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento del domicilio o del recapito indicato nella domanda, nè per la mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata nè per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, caso fortuito o di forza maggiore.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata — nelle forme di legge — dal segretario comunale del luogo di residenza o da un notaio o da un cancelliere o dal funzionario competente a ricevere la documentazione o dal comandante della nave mercantile ovvero, per coloro che si trovino all'estero, dall'autorità consolare.

Per i dipendenti di ruolo (civili e militari) dello Stato sono sufficienti il visto e il timbro del capo dell'ufficio in autentica della firma e della qualifica del dipendente stesso.

Per i militari alle armi, in servizio di leva, sono sufficienti il visto e il timbro del comandante di compagnia o unità equiparata in autentica della firma del militare.

La data di presentazione della domanda è stabilita dal timbro a data apposto dall'ufficio corrispondenza della Direzione generale delle ferrovie dello Stato, mentre per quelle spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, nelle quali sarà ugualmente apposto all'arrivo il predetto timbro, farà fede — come sopra detto — il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Le norme di cui sopra valgono anche per i concorrenti che siano già in servizio ferroviario e, pertanto, non si terrà conto di domande presentate, sia pure per il tramite gerarchico, all'impianto di appartenenza, purché non pervengano tempestivamente all'organo competente.

Nella domanda — da redigersi secondo lo schema esemplificativo allegato — i candidati hanno l'obbligo sotto la propria responsabilità di dichiarare:

1) cognome e nome (scritti in stampatello se la domanda non è dattiloscritta);

2) la data e il luogo di nascita, nonché — nel caso abbiano superato il trentesimo anno di età — i titoli o le condizioni che legittimino la elevazione del limite massimo di età o che consentano di prescindere da tale limite;

3) il domicilio o il recapito presso il quale ricevere tutte le comunicazioni;

4) il possesso della cittadinanza italiana;

5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) il diploma di laurea posseduto, con l'esatta indicazione dell'Università presso la quale è stato conseguito e della relativa data di conseguimento, ovvero il requisito di cui al secondo comma del precedente art. 2;

7) la posizione attuale per quanto concerne gli obblighi militari.

I candidati debbono altresì indicare nella domanda:

i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni compreso quello presso le ferrovie dello Stato e anche le eventuali cause di risoluzione degli stessi;

le prove facoltative sulle lingue estere (francese, inglese e tedesca) cui intendano partecipare. Per tali prove sarà tenuto conto di eventuali richieste separate dalla domanda ma soltanto se perverranno entro il termine perentorio di cui al primo comma del presente articolo;

di accettare tutte le condizioni contenute nel presente bando di concorso.

Non saranno accolte le domande per:

a) omessa o incompleta dichiarazione espressa del possesso dei requisiti necessari per l'ammissione al concorso, di cui al successivo art. 4 e riportati nello schema di domanda allegato;

b) mancata sottoscrizione autografa da parte del candidato o mancata autenticazione della firma stessa nei modi e nelle forme di legge;

c) intempestività nella presentazione come previsto al precedente quarto comma.

I candidati che incorrano in dette irregolarità non saranno ammessi a partecipare al concorso.

Art. 4.

Requisiti per l'ammissione al concorso

Per l'ammissione al concorso è prescritto il possesso — alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande — dei seguenti requisiti:

1) diploma di laurea ovvero il requisito di cui al precedente art. 2;

2) l'età, che deve essere non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 30, salvo le elevazioni del suddetto limite previste dalle disposizioni vigenti.

Si prescinde dal limite di età, a condizione che non sia stata raggiunta l'età prevista per il collocamento a riposo ai sensi dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, per:

dipendenti civili di ruolo dello Stato, di cui all'art. 200 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e dipendenti militari di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda od anche d'autorità, sempreché si trovino nelle condizioni previste dai decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

dipendenti militari inquadrati nei ruoli ad esaurimento di cui all'art. 35 della legge 20 settembre 1980, n. 574;

personale delle ferrovie in concessione, di cui all'art. 1 della legge 12 marzo 1968, n. 289;

operai di ruolo dello Stato ai sensi dell'art. 61 della legge 5 marzo 1981, n. 90.

I candidati che intendano beneficiare dell'elevamento del limite di età dovranno farne espressa dichiarazione nella domanda di ammissione al concorso, specificando il titolo o la condizione in cui si trovino rispetto al limite massimo di età sopra fissato;

3) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

4) godimento dei diritti politici;

5) aver soddisfatto gli obblighi di leva ovvero adempiuto alle formalità relative all'arruolamento (iscrizione alle liste di leva, visita di leva o rinvio della chiamata alle armi);

6) avere i requisiti fisici, psichici e attitudinali richiesti per disimpegnare il servizio nel profilo professionale di concorso, da verificarsi all'atto dell'assunzione, in base alle disposizioni vigenti al momento.

Art. 5.

Esclusione dal concorso

Non possono partecipare al concorso i cittadini esclusi dall'elettorato attivo politico, quelli che sono stati revocati o destituiti e quelli dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione ai sensi del combinato disposto degli articoli 2, 127, 128, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e dell'art. 159 (lettere *a*), *b*), *c*) ed *e*) dello stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425.

Non possono altresì partecipare al concorso:

a) coloro che siano stati collocati a riposo ai sensi della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni ed integrazioni;

b) coloro che siano già in servizio ferroviario nel profilo professionale di ispettore, ruolo A.S.

L'esclusione dal concorso può essere disposta in ogni momento per difetto dei requisiti prescritti al precedente art. 4 e nei casi di cui ai commi primo e secondo del presente articolo.

La competenza ad escludere dal concorso viene delegata, a norma dell'art. 5 del citato stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato, al direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Art. 6.

Commissione esaminatrice

Il direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, è delegato, a norma dell'art. 13 della citata legge 26 marzo 1958, n. 425, a nominare la commissione esaminatrice con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia.

Alla commissione esaminatrice potranno essere aggregati membri aggiunti per le prove facoltative di cui al seguente art. 7.

I relativi provvedimenti di nomina verranno pubblicati nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato.

Art. 7.

Programma di esame - Prove - Valutazione

Gli esami consisteranno in prove obbligatorie (due scritte e una orale) e in prove facoltative sulle lingue estere (francese, inglese e tedesca).

PROVE OBBLIGATORIE

Prima prova scritta su tema di diritto civile (punto 1).

Seconda prova scritta su tema di diritto amministrativo (punto 2).

Prova orale sulle materie che seguono (punti da 1) a 12):

1) *Diritto civile*:

fonti del diritto oggettivo;

interpretazione delle norme;

persone fisiche e giuridiche;

capacità giuridica e capacità di agire;

acquisto, modificazione, perdita dei diritti delle persone fisiche e delle persone giuridiche;

il rapporto giuridico. Nascita, modificazione, ed estinzione del rapporto;

il negozio giuridico. Presupposti. Elementi essenziali ed accidentali. Invalidità ed inefficacia;

la rappresentanza. Procura. Mandato;

diritto di famiglia;

lineamenti generali della successione legittima e testamentaria;

la proprietà. Acquisto, modificazioni, limiti e limitazioni del diritto, estinzione;

possesso ed azioni possessorie;

le obbligazioni. Fonti. Elementi del rapporto obbligatorio. Modificazioni. Effetti e modi di estinzione;

il contratto in generale. Requisiti. Distinzioni. Formazione, effetti, rescissione e risoluzione del contratto. Il contratto di trasporto ed in particolare quello ferroviario. Il contratto di appalto;

responsabilità contrattuale ed extracontrattuale. Presupposti. Risarcimento del danno;

tutela dei diritti. Trascrizione. Prove, privilegi. Pegno, ipoteca, prescrizione e decadenza;

impresa e azienda;

le società di persone e le società di capitali e in particolare le società per azioni.

2) *Diritto amministrativo*:

fonti, distinzioni, contenuto, efficacia;

persone giuridiche, pubbliche e private;

l'amministrazione statale centrale e periferica. Gli enti pubblici e territoriali;

l'Ente ferrovie dello Stato: contenuti e principi della legge 17 maggio 1985, n. 210;

struttura attribuzioni e competenze degli organi amministrativi;

il principio costituzionale del decentramento regionale. L'organizzazione delle regioni: organi fondamentali. Le funzioni delle regioni: funzioni normativa ed amministrativa. I controlli con particolare riferimento ai controlli sulle leggi e sugli atti amministrativi regionali;

concetto e natura del rapporto organico;

la delegazione amministrativa;

l'esercizio privato di pubbliche funzioni e di servizi pubblici;

gli atti amministrativi. Classificazione. Elementi essenziali ed accidentali. Perfezione, validità, efficacia. I provvedimenti amministrativi, loro caratteristiche;

il procedimento amministrativo;

invalidità degli atti amministrativi;

l'autotutela. Annullamento e revoca;

responsabilità della pubblica amministrazione;

il rapporto d'impiego nella pubblica amministrazione e negli enti pubblici economici;

la disciplina delle funzioni dirigenziali;

l'art. 28 della Costituzione e la responsabilità del pubblico dipendente;

la responsabilità penale e civile con particolare riguardo alle responsabilità amministrativa e contabile. Lesione degli interessi legittimi e risarcibilità del conseguente danno;

il sistema dei controlli sull'azione amministrativa;

la funzione di controllo: finalità e forme. La Corte dei conti: ordinamento con particolare riferimento agli uffici e alla sezione di controllo. Controllo sull'amministrazione dello Stato e sugli enti sovvenzionati dallo Stato. Controllo preventivo e successivo;

il controllo sulla gestione;

visto e registrazione, con speciale riguardo alla registrazione con riserva e al rifiuto assoluto di registrazione. Funzione giurisdizionale: giudizio di responsabilità e suo procedimento. Il giudizio di conto e il contenzioso sulle pensioni;

regime giuridico dei beni demaniali e patrimoniali;

regime amministrativo della proprietà privata;

l'espropriazione per pubblica utilità;

tutela amministrativa e tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi;

il ricorso gerarchico e il ricorso straordinario;

la giurisdizione amministrativa. Tribunali amministrativi regionali. Il Consiglio di Stato. Giurisdizioni amministrative speciali.

3) *Diritto costituzionale*:

lo Stato e i suoi elementi costitutivi. Formazione, modificazione, estinzione dello Stato;

principi fondamentali della Costituzione italiana. Diritti e doveri dei cittadini nei rapporti civili, etico-sociali, economici e politici;

organi costituzionali e loro funzioni. Organi ausiliari consultivi e di controllo;

la funzione legislativa;

legislazione formale e sostanziale. La formazione delle leggi;

la funzione amministrativa. Principi costituzionali;

organi del potere esecutivo. La potestà regolamentare;

la funzione giurisdizionale ordinaria e speciale;

la Corte costituzionale, come garante del rispetto e dell'osservanza della Costituzione, struttura e funzionamento. Guarentigie dei suoi componenti. Funzioni e relativi procedimenti con riguardo particolare all'illegittimità costituzionale delle norme giuridiche e ai conflitti di attribuzione fra lo Stato e le regioni.

4) *Diritto del lavoro*:

le fonti, l'organizzazione professionale, il contratto collettivo di lavoro, il diritto di sciopero, il rapporto di lavoro: estinzione del rapporto e relativo trattamento economico, garanzia disposizione e tutela dei diritti del prestatore di lavoro con particolare riguardo alla legge 20 maggio 1970, n. 300 (statuto dei lavoratori).

5) *Diritto penale*:

il reato e la pena in generale. Cause estintive del reato e della pena;

delitti contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica e contro il patrimonio.

6) *Procedura penale*:

i soggetti, l'oggetto e gli atti del processo penale;

l'azione civile nel procedimento penale;

competenza per materia, per territorio e funzionale del giudice penale.

7) *Diritto processuale civile*:

i soggetti, l'oggetto e gli atti del processo civile;

competenza per materia, per valore e per territorio. Foro della pubblica amministrazione;

rappresentanza e difesa in giudizio della pubblica amministrazione;

la notificazione degli atti;

lineamenti generali del processo di cognizione e di esecuzione.

8) *Diritto internazionale*:

lineamenti generali;

le organizzazioni internazionali;

principi generali di diritto delle Comunità economiche europee (CEE).

9) *Contabilità di Stato*:

disciplina delle entrate e delle spese pubbliche in generale;

il bilancio dello Stato. Il rendiconto consuntivo;

i contratti dello Stato e degli enti pubblici. I servizi in economia;

il controllo successivo della Corte dei conti sul rendiconto consuntivo. La parificazione del rendiconto e la relazione al Parlamento.

10) *Economia politica*:

i beni. Produzione e suoi fattori;

costi salario, profitto e reddito;

risparmio;

concorrenza e monopolio;

moneta e sistemi monetari. Cambi;

credito e organizzazione bancaria;

scambi internazionali. Bilancia commerciale, bilancia dei pagamenti;

elementi di macroeconomia.

11) *Scienza delle finanze*:

bisogni e servizi pubblici;

teoria per la formazione dei prezzi e delle tariffe in regime di concorrenza, di coalizione, di monopolio;

teoria delle imposte e delle tasse: imposte dirette, indirette, proporzionali e progressive;

sistema tributario italiano;

l'obbligazione tributaria. Origine, modificazione ed estinzione dell'obbligazione.

12) *Nozioni essenziali sull'elaborazione elettronica*:

l'unità centrale. Le unità periferiche. I linguaggi utilizzati per la programmazione. Sistemi di numerazione. Diagrammazione a blocco e simbologia.

PROVE FACOLTATIVE

Le prove facoltative di lingue estere (francese, inglese e tedesca) consisteranno nella traduzione scritta dall'italiano, senza l'uso del vocabolario, di un brano scelto dalla commissione, nonché in un colloquio atto a provare il grado di conoscenza delle lingue prescelte.

A dette prove saranno sottoposti soltanto i candidati ammessi alla prova orale obbligatoria e si svolgeranno contemporaneamente a quest'ultima.

VALUTAZIONE PROVE

Per ciascuna prova la commissione esaminatrice disporrà di un massimo di punti 10 (dieci).

Saranno ammessi alla prova orale i concorrenti che avranno riportato una media di almeno 7 punti su 10 nelle prove scritte e non meno di 6 punti su 10 in ciascuna di esse. Saranno dichiarati idonei i concorrenti che nella prova orale avranno riportato almeno 6 punti su 10.

Con la convocazione a sostenere la prova orale, ai candidati sarà comunicato il voto riportato nelle due prove scritte.

Per gli esami facoltativi la commissione disporrà per ciascuna delle lingue estere, di punti 0,30 per la prova scritta e punti 0,30 per la prova orale.

Detti esami facoltativi si intendono superati solo se il concorrente avrà ottenuto almeno la votazione di 0,15 per la prova scritta e 0,15 per quella orale e saranno tenuti contestualmente alla prova orale.

Art. 8.

Diario delle prove scritte - Comunicazioni e documenti di identità

Le date e le sedi in cui avranno luogo la prova grafica e la prova scritta, saranno stabilite con un successivo provvedimento del direttore generale delle ferrovie dello Stato, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I concorrenti, pertanto, dovranno seguire le pubblicazioni che verranno fatte nella citata *Gazzetta Ufficiale* e comunque sarà spedita in tempo utile, a mezzo posta raccomandata all'indirizzo indicato nella domanda, apposita credenziale contenente le indicazioni relative al luogo, alle date, e all'ora di inizio delle prove grafica e scritta, nonché le modalità di svolgimento delle prove medesime.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno esibire uno dei seguenti documenti di riconoscimento non scaduto di validità:

carta d'identità, tessera postale, porto d'armi, patente automobilistica, passaporto;

tessera per gli impiegati dello Stato (modello A.T.);

tessera militare con fotografia (per i militari alle armi);

fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

tessera dell'ordine degli avvocati.

Art. 9.

Titoli di merito

Per i titoli di merito la commissione esaminatrice disporrà di punti 3. Per i titoli culturali e professionali con i seguenti criteri:

1) punti 0,10 per ogni anno di meritevole servizio effettivo di ruolo prestato nell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, con un massimo di 1,00 punti (non saranno valutati periodi inferiori ad un anno o frazioni di esso);

2) punti 0,20 per ogni idoneità in pubblici concorsi per il personale direttivo di amministrazioni statali e per idoneità in pubblici concorsi statali per assistente ordinario nelle università o istituti d'istruzione universitaria;

3) punti 0,25 per ogni anno di servizio di ruolo nel gruppo direttivo di amministrazioni statali con qualificazione « eccezionale » o equiparata, per ciascun anno (non saranno valutati i periodi inferiori ad un anno o frazioni di esso).

Non si fa luogo a valutazione dei titoli di cui al punto 2) qualora trattisi del concorso che ha dato luogo a servizio valutabile in base al punto 3).

Saranno valutati dalla commissione esaminatrice i titoli di merito di cui sopra soltanto se risulteranno posseduti dai candidati entro la data di scadenza del termine utile, stabilito al precedente art. 3, per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Art. 10.

Formazione della graduatoria

Al fine della formazione della graduatoria di merito, i concorrenti che abbiano superato le prove di esame saranno invitati a produrre all'Azienda, nel termine perentorio di trenta giorni, decorrente dal giorno successivo a quello di ricevimento dell'invito, gli eventuali documenti attestanti i titoli di merito e di preferenza a parità di votazione complessiva e quelli che danno diritto a concorrere alla riserva di posti, di cui ai successivi articoli 11 e 12.

Ai fini dell'attribuzione dei punteggi aggiuntivi di cui al precedente art. 9, saranno valutati dalla commissione esaminatrice soltanto i titoli di merito posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

I titoli di preferenza e di precedenza sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile fissato al precedente art. 3 per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, purché possano essere documentati entro il termine perentorio indicato al primo comma del presente articolo.

I documenti di cui sopra si considerano prodotti in termine utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante

Dei documenti presentati direttamente a mano, sarà rilasciata ricevuta.

Il ritardo nella presentazione dei documenti di cui al presente articolo, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, comporta l'inapplicabilità al candidato stesso dei benefici conseguenti all'eventuale possesso dei titoli di merito, di preferenza e di precedenza.

Tutte le certificazioni di cui trattasi, rilasciate dalle autorità competenti, debbono essere prodotte nella forma e nei modi prescritti e debbono contenere le indicazioni necessarie redatte in modo chiaro e inequivocabile, e non sono ammessi documenti surrogatori, o riferimenti a dati o a elementi contenuti in altri documenti.

I documenti in questione debbono inoltre essere in regola con le disposizioni generali e particolari sul bollo.

Non è consentita la regolarizzazione dei documenti non conformi alle disposizioni di cui ai commi precedenti.

La graduatoria di merito, di cui al precedente primo comma, verrà compilata sulla base della votazione complessiva ottenuta da ciascun candidato sommando alla media dei voti riportati nelle prove scritte il voto conseguito nella prova orale nonché il punteggio attribuito per la valutazione dei titoli, quelli eventualmente riportati nelle prove facoltative e in caso di parità di votazione sulla base dei titoli di cui al successivo art. 11 in applicazione delle vigenti norme.

Art. 11.

Titoli di preferenza

A parità di votazione complessiva nella graduatoria, saranno preferiti nell'ordine di merito i candidati che dimostrino, con apposita certificazione conforme alle disposizioni di cui al precedente art. 10, di appartenere alle seguenti categorie:

1) insigniti di medaglia al valor militare;

2) mutilati ed invalidi:

a) di guerra ex combattenti;
b) per fatto di guerra;
c) per servizio;
d) del lavoro;

3) orfani:

a) di guerra;
b) dei caduti per fatto di guerra;
c) dei caduti per servizio;
d) dei caduti sul lavoro;

4) feriti in combattimento;

5) insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonché i capi di famiglia numerosa;

6) coloro che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione e di integrazione della Scuola superiore della pubblica amministrazione, tenendo conto del punteggio conseguito per la preferenza tra gli stessi (art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3);

7) figli di mutilati e degli invalidi:

a) di guerra ex combattenti;
b) per fatto di guerra;
c) per servizio;
d) del lavoro;

8) madri, vedove non rimaritate e sorelle vedove o nubili dei caduti:

a) in guerra;
b) per fatto di guerra;
c) per servizio;
d) sul lavoro;

9) coloro che hanno prestato servizio militare come combattenti;

10) coloro che hanno prestato servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

11) coniugati con riguardo al numero dei figli;

12) mutilati ed invalidi civili;

13) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine delle ferme o rafferme.

14) coloro che abbiano prestato servizio con rapporto convenzionato per almeno un anno presso l'amministrazione dello Stato.

A parità di titoli la preferenza è determinata:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;
b) dall'aver prestato servizio nelle amministrazioni dello Stato;
c) dall'età.

Art. 12.

Riserva dei posti

I posti messi a concorso saranno assegnati secondo l'ordine di merito della graduatoria, con l'osservanza delle vigenti disposizioni di legge in materia di riserva di posti.

Un sesto dei posti è riservato, ai sensi del primo comma dell'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, ai dipendenti dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato con profilo professionale di segretario superiore di prima classe o equiparato, nonché di segretario superiore o equiparato con almeno cinque anni di effettivo servizio nel profilo professionale stesso, o a prescindere da tale anzianità, se in possesso di uno dei diplomi di laurea di cui al precedente art. 2.

Coloro che intendano beneficiare del titolo della riserva dei posti, dovranno produrre — nel termine perentorio e con le modalità di cui al precedente art. 10 — i documenti comprovanti l'appartenenza alle categorie cui è destinata la riserva medesima.

Art. 13.

Approvazione delle graduatorie

La graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei alle prove di esame, quella dei concorrenti dichiarati vincitori del concorso nonché quella degli idonei dopo i vincitori, saranno approvate con decreto ministeriale.

Le graduatorie saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 14.

Accertamento dei requisiti fisici, psichici e attitudinali

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria debbono possedere sana costituzione nonché i requisiti fisici, psichici e attitudinali richiesti dalla particolare natura del servizio nel profilo di concorso, e previsti dalle disposizioni vigenti alla data dell'assunzione.

L'accertamento di tutti i requisiti fisici, psichici ed attitudinali verrà disposto soltanto nei confronti degli aventi titolo all'assunzione ed effettuato a cura dei sanitari dell'Azienda.

Saranno dichiarati non idonei anche i candidati che, per le loro condizioni di salute o per i loro precedenti morbosi potrebbero trovare difficoltà al disimpegno incondizionato del servizio nel profilo di concorso o invocare tali condizioni o precedenti per ottenere facilitazioni di servizio, ovvero andare soggetti ad un prematuro esonero per inabilità fisica.

I minorati di guerra e categorie assimilate, che partecipano al concorso saranno dichiarati idonei soltanto se i sanitari dell'Azienda li troveranno in possesso dei requisiti sopra indicati e giudicheranno che la loro minorazione non costituisce motivo di incompatibilità con l'incondizionato disimpegno del servizio nel profilo di concorso e che essi non presentano inoltre i presupposti di inidoneità sopra configurati.

L'esito dell'accertamento stesso verrà comunicato agli aspiranti; quelli dichiarati non idonei potranno produrre istanza di visita di appello in carta legale, corredata di certificato medico, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla data della comunicazione, alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato - Servizio personale - Concorsi - Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma, che provvederà a trasmetterla al competente servizio sanitario delle ferrovie dello Stato, il quale — ove lo ritenga — in base all'esame degli atti o di altra documentazione inoltrata dall'interessato, potrà disporre una nuova visita medica prima di emettere il giudizio definitivo.

Nei casi di seguito specificati dovranno essere adottati immediatamente provvedimenti di decadenza dalla nomina in prova:

1) nei confronti del candidato che non si presenti a visita medica;

2) nei confronti del candidato dichiarato non idoneo a visita medica che non abbia richiesto di essere sottoposto a visita medica di appello;

3) nei confronti del candidato dichiarato non idoneo a visita medica la cui richiesta di visita medica di appello non sia stata accolta, per evidenti e macroscopici motivi;

4) nei confronti del candidato dichiarato definitivamente non idoneo a seguito di visita medica di appello.

In tali casi i provvedimenti di decadenza dalla nomina in prova avranno decorrenza dal giorno successivo a quello stabilito per la visita di prima istanza.

I provvedimenti di decadenza dalla nomina in prova saranno adottati dal direttore del servizio personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Tanto alla prima visita quanto a quella eventuale di appello, i concorrenti dovranno presentarsi muniti di uno dei documenti di identità personale specificati nel precedente art. 8.

Art. 15.

Assunzione e nomina in prova

Gli aspiranti dichiarati idonei dai sanitari dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato saranno nominati in prova nel profilo professionale di ispettore, ruolo A.S., settima categoria del personale ferroviario, col relativo trattamento economico iniziale ad essi spettante in base alle norme in vigore.

Nei confronti dei candidati dichiarati idonei i quali, regolarmente invitati, non si saranno presentati a prendere servizio, il direttore del servizio personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato adotterà i relativi provvedimenti di decadenza, a far tempo dalla stessa data della decorrenza giuridica.

L'assunzione in impiego dei vincitori dei pubblici concorsi e degli idonei che ne hanno diritto è subordinata alla presentazione del certificato di nascita, ai fini dell'iscrizione nei ruoli matricolari.

Salvo giustificati motivi, nei sessanta giorni successivi alla data di presentazione in servizio, i soggetti immessi in impiego sono tenuti a produrre, a pena di decadenza dalla nomina anche a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, i seguenti documenti:

a) estratto per riassunto dell'atto di nascita in carta bollata. I concorrenti che abbiano superato il trentesimo anno di età stabilito dal precedente art. 4 debbono presentare i documenti atti a comprovare il diritto all'elevamento del limite di età salvo che i documenti stessi non siano stati già presentati come titolo di preferenza e di precedenza;

b) certificato di cittadinanza italiana, in carta bollata;

c) certificato di godimento dei diritti politici, in carta bollata;

d) originale o copia autenticata del diploma di laurea richiesto al precedente art. 2 per la partecipazione al concorso, in carta bollata;

e) certificato in carta semplice, di eseguito accertamento sierologico del sangue per la lue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. La suddetta dichiarazione può essere rilasciata da qualsiasi medico sulla base dell'avvenuto accertamento. I laboratori provinciali di igiene e profilassi eseguono gratuitamente i suddetti esami sui campioni di sangue inviati dai medici. Il suddetto certificato è ritenuto valido se rilasciato da non oltre sei mesi dalla data di presentazione;

f) uno dei seguenti documenti militari, in bollo, comprovante l'attuale posizione nei riguardi degli obblighi di leva se non presentato come titolo di preferenza:

1) estratto del foglio matricolare militare o stato di servizio se:

ufficiale in congedo o in servizio;

sottufficiale o militare di truppa in congedo dopo la ferma;

in congedo illimitato provvisorio, cioè arruolato dagli organi di leva e tuttora in attesa della chiamata alle armi, ma non ancora incorporato perché ammesso ai benefici del ritardo o del rinvio;

riformato in rassegna (dopo l'arruolamento), in sede di selezione attitudinale o durante la prestazione del servizio militare;

2) certificato di esito di leva: se rivedibile o riformato dalla commissione di leva;

3) certificato di iscrizione nelle liste di leva: se iscritto di leva (cioé appartenente a classe non ancora chiamata alla leva);

4) dichiarazione del comando da cui dipendono: per i militari alle armi.

I documenti di cui alle lettere *b)* e *c)* non saranno ritenuti validi se rilasciati tre mesi prima della data di richiesta dei documenti stessi.

I dipendenti statali di ruolo (civili e militari di carriere) sono esentati dalla presentazione dei predetti documenti, ma dovranno presentare — sempre nel termine perentorio di sessanta giorni anzidetto — una copia integrale dello stato di servizio di data non anteriore a quella in cui riceveranno l'invito, il diploma di laurea richiesto per la partecipazione al concorso nei modi di cui alla precedente lettera *d)*.

I dipendenti di ruolo dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato saranno invece tenuti a presentare — sempre nello stesso termine — il diploma di laurea richiesto per la partecipazione al concorso, secondo le modalità di cui alla precedente lettera *d)*, anche nel caso in cui lo stesso sia stato già presentato per altri motivi all'Azienda nonché l'attestato in carta semplice rilasciato dall'ufficio del personale del servizio o della sede compartimentale di appartenenza da cui risulti, la condizione di dipendenti di ruolo, la data di assunzione, la matricola, il profilo professionale rivestito e la relativa decorrenza, se non presentato come titolo di preferenza, ovvero solo questo ultimo attestato se ammesso a partecipare al concorso ai sensi dell'art. 53 del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

I documenti di cui al presente articolo si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Dei documenti presentati direttamente a mano sarà rilasciata ricevuta.

La mancata o tardiva presentazione anche di uno soltanto dei documenti specificati ovvero la presentazione di documenti scaduti di validità, determinano la decadenza dalla nomina in prova.

Analogo provvedimento sarà adottato nei confronti di coloro che, pur avendo presentato la documentazione di rito nei sessanta giorni successivi alla presentazione in servizio risultino carenti dei requisiti generali per l'immissione in impiego elencati al precedente art. 4.

I provvedimenti di decadenza dalla nomina in prova saranno adottati dal direttore del servizio personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Art. 16.

Nomina a stabile e assunzione degli idonei

La nomina a stabile è subordinata al compimento, con esito positivo, del prescritto periodo di prova, previa frequenza di corsi di formazione professionale e conseguimento delle abilitazioni obbligatorie previste dal decreto ministeriale 21 luglio 1979, n. 2078.

Resta ferma la facoltà dell'Azienda di assumere aliquote di idonei secondo l'ordine di merito della graduatoria in relazione alle esigenze aziendali giusta quanto previsto dal primo comma dell'art. 5 della legge 6 febbraio 1979, n. 42.

Roma, addì 27 novembre 1985

p. *Il Ministro*: SANTONASTASO

ALLEGATO

Schema di domanda
(da redigere su carta bollata)

Alla Direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato - Servizio personale - Concorsi - Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 ROMA

(Dati da redigere a macchina o in stampatello)

Cognome e nome . . . .
(le donne coniugate dovranno indicare prima il cognome da nubile, quindi, il nome seguito dal cognome del marito).

Data e luogo di nascita . . . .

Domicilio e recapito per le comunicazioni (via, numero civico, c.a.p., città, provincia) . . . .
. . . .

Il sottoscritto . . . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso pubblico a dodici posti di ispettore in prova (ruolo A.S.), fra laureati in possesso di uno dei diplomi di laurea previsti all'art. 2 del bando di concorso indetto con decreto ministeriale 27 novembre 1985, n. 2917, impegnandosi a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni del domicilio o recapito sopra specificato.

Ai fini dell'ammissione al concorso dichiara:

di possedere i seguenti requisiti e condizioni che danno diritto all'elevamento del limite di età . . . .
(specificare tutti i titoli e le condizioni che consentono, ai sensi delle leggi in vigore, l'elevamento del limite massimo di età stabilito all'art. 4 del bando);

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (per coloro che non siano iscritti o siano stati cancellati dalle liste medesime, indicarne i motivi);

di non aver riportato condanne penali o misure di prevenzione e di non avere in corso procedimenti di tale natura (in caso contrario indicare le condanne o le misure di prevenzione riportate, specificandone le date e le autorità che hanno emesso le relative sentenze);

di essere in posssso della laurea in . . . . . . conseguita in data . . . . presso l'Università di . . . .;

di aver soddisfatto gli obblighi di leva, oppure di essere attualmente in servizio militare presso .
(in caso contrario indicare se riformato, rivedibile, ammesso al beneficio del ritardo, ecc.);

di non aver mai prestato servizio presso l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, od altra amministrazione pubblica [in caso contrario specificare l'amministrazione, il profilo professionale rivestito, la matricola (per i dipendenti delle ferrovie dello Stato), l'impianto o l'ufficio di appartenenza, la durata del servizio prestato con l'indicazione delle date di inizio e termine e le cause dell'eventuale risoluzione del rapporto di impiego];

di accettare tutte le condizioni contenute nel bando di concorso.

Chiede altresì di voler sostenere le seguenti prove facoltative . . . ., previste agli articoli 3 e 7 del bando di concorso.

Data, . . .

Firma del candidato

. . . .
(da autenticare da parte di una delle autorità previste all'art. 3 del decreto)

Si raccomanda di redigere la domanda secondo il presente modello.

Le generalità dell'aspirante (cognome e nome, data e luogo di nascita) e domicilio o recapito per le comunicazioni (via, numero civico, codice di avviamento postale, città, provincia) debbono essere riportati nell'ordine indicato nello schema di domanda.

(7441)

Diario della prova scritta del pubblico concorso a posti di operaio qualificato per le esigenze del compartimento di Genova.

La prova scritta del pubblico concorso a posti di operaio qualificato per le esigenze del compartimento di Genova — decreto ministeriale 9 febbraio 1985, n. 279 — avrà luogo in Genova, alle ore 8 del giorno 12 gennaio 1986, nelle sedi di seguito indicate:

liceo ginnasio « A. Doria », via A. Diaz;

liceo scientifico statale « G. D. Cassini », via Galata, 34;

scuola media statale « G. Parini », via Archimede, 46;

istituto tecnico industriale « G. Galilei », piazza Sopranis, 5;

liceo scientifico statale « E. Fermi », via Ulanowski, 56, Genova Sampierdarena;

istituto tecnico commerciale « Vittorio Emanuele II », largo Zecca, 4;

istituto tecnico industriale « G. Giorgi », via Timavo, 63;

istituto tecnico commerciale « G. C. Abba », vico Chiusone, 1, Genova-Sampierdarena.

(7440)

REGIONE ABRUZZO

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 10

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 10, a:

un posto di operatore professionale dirigente (dei servizi sanitari ausiliari);

due posti di operatore professionale coordinatore del personale infermieristico - capo sala;

un posto di operatore professionale collaboratore del personale di vigilanza e ispezione;

sette posti di operatore professionale collaboratore del personale infermieristico - infermiere professionale.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale dell'unità sanitaria locale in Penne (Pescara).

(7414)

REGIONE VENETO

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 22

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 22, a:

RUOLO SANITARIO

Profilo professionale: *medici*:

un posto di primario ospedaliero di medicina generale (a tempo pieno), presso la divisione di medicina generale dello stabilimento ospedaliero di Este;

un posto di primario ospedaliero di radiologia diagnostica (a tempo pieno), presso il servizio di radiologia dello stabilimento ospedaliero di Montagnana;

un posto di primario ospedaliero di psichiatria (a tempo pieno), presso il servizio di psichiatria e igiene mentale dello stabilimento ospedaliero di Montagnana;

un posto di primario ospedaliero di anatomia e istologia patologia (a tempo pieno), presso il servizio di anatomia e istologia patologica dello stabilimento ospedaliero di Este;

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di pediatria (a tempo pieno), presso lo stabilimento ospedaliero di Este;

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di immunoematologia e centro trasfusionale (a tempo pieno), presso il servizio di immunoematologia e centro trasfusionale dello stabilimento ospedaliero di Este;

un posto di assistente medico di psichiatria (a tempo pieno), presso il servizio di psichiatria e di igiene mentale dello stabilimento ospedaliero di Montagnana;

due posti di assistente medico di pediatria (a tempo pieno), presso la divisione di pediatria dello stabilimento ospedaliero di Este.

Profilo professionale: *psicologi*:

tre posti di psicologo collaboratore, di cui uno presso il servizio recupero tossicodipendenti, uno presso il servizio psichiatrico e di igiene mentale, uno presso il servizio di neuropsichiatria infantile.

Profilo professionale: *chimici*:

un posto di chimico collaboratore, presso il settore per l'igiene pubblica.

Profilo professionale: *operatori professionali di 1ª categoria*:

due posti di operatore professionale di 1ª categoria coordinatrice-ostetrica;

ventuno posti di operatore professionale di 1ª categoria collaboratore - infermiere professionale, presso le divisioni ed i servizi del presidio ospedaliero;

un posto di operatore professionale di 1ª categoria collaboratore tecnico di radiologia, presso il servizio di radiologia dello stabilimento ospedaliero di Este.

RUOLO TECNICO

Profilo professionale: *assistenti tecnici*:

un posto di assistente tecnico - geometra, presso il settore per l'igiene pubblica, ufficio per l'igiene pubblica.

RUOLO AMMINISTRATIVO

Profilo professionale: *direttori amministrativi*:

un posto di vice direttore amministrativo, presso l'ufficio di segreteria.

Profilo professionale: *assistenti amministrativi*:

due posti di assistente amministrativo.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore affari generali - ufficio concorsi dell'U.S.L. in Este (Padova).

(7408)

REGIONE PIEMONTE

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 69

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 69, a:

due posti di direttore amministrativo, di cui uno capo del servizio di amministrazione del personale, legale e patrimoniale e uno capo del servizio tecnico economale;

due posti di vice direttore amministrativo;

un posto di assistente medico - area funzionale di medicina - disciplina medicina legale;

un posto di assistente medico - area funzionale di prevenzione e sanità pubblica - disciplina igiene epidemiologia e sanità pubblica;

un posto di assistente medico - area funzionale di prevenzione e sanità pubblica - disciplina medicina del lavoro;

dieci posti di operatore professionale di prima categoria - posizione funzionale: operatore professionale collaboratore - infermiere professionale.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio del personale dell'U.S.L. in Nizza Monferrato (Asti).

(7415)

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 6

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 6, a:

un posto di assistente medico dell'area funzionale di medicina;

tre posti di infermiere professionale;

un posto di dietista;

tre posti di collaboratore amministrativo;

quattro posti di assistente amministrativo.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore amministrazione del personale dell'U.S.L. in S. Daniele del Friuli (Udine).

(7416)

REGIONE MARCHE

Concorso ad un posto di farmacista dirigente presso l'unità sanitaria locale n. 22

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di farmacista dirigente presso l'unità sanitaria locale n. 22.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale dell'U.S.L. in San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno).

(7413)

REGIONE LOMBARDIA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 6

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 6, a:

un posto di assistente medico - area funzionale di medicina - disciplina: neurologia;

un posto di operatore professionale collaboratore (vigilatrice d'infanzia);

tre posti di assistente amministrativo.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. in Gallarate (Varese).

(7410)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 6

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 6, a:

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di cardiologia (a tempo pieno);

due posti di assistente medico di cardiologia (a tempo pieno);

un posto di assistente amministrativo - area amministrativa;

un posto di operatore professionale collaboratore del personale con funzioni di riabilitazione - terapista della riabilitazione.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione del personale dell'U.S.L. in Borgo Val di Taro (Parma).

(7492)

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 26

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 26, a:

Ruolo sanitario:

un posto di veterinario dirigente (area funzionale dell'igiene, della produzione e della commercializzazione degli alimenti di origine animale);

un posto di veterinario collaboratore (area funzionale dell'igiene, della produzione e della commercializzazione degli alimenti di origine animale).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale dell'U.S.L. in San Giovanni in Persiceto (Bologna).

(7409)

Avviso di rettifica al comunicato relativo all'indizione di concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 17. (Comunicato pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 251 del 24 ottobre 1985).

Nel comunicato citato in epigrafe, riportato alla pagina 7672 della *Gazzetta Ufficiale*, tra i concorsi riguardanti il « ruolo tecnico » dove è scritto: « tre posti di operatore tecnico-centralinista », leggasi: « tre posti di operatore tecnico centralinista *con funzioni di portineria e custodia* ».

(7476)

REGIONE TOSCANA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 23

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 23, a:

cinque posti di assistente medico - area funzionale di medicina;

tre posti di assistente medico - area funzionale di chirurgia;

tre posti di assistente medico - area funzionale di prevenzione e sanità pubblica;

un posto di operatore professionale collaboratore di prima categoria - tecnico di laboratorio.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi dell'U.S.L. in Arezzo.

(7412)

Sospensione del concorso ad un posto di direttore amministrativo presso l'unità sanitaria locale n. 16

Si comunica che il concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di direttore amministrativo presso l'unità sanitaria locale n. 16 in Pontedera, di cui è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 16 ottobre 1985, è sospeso fino a data da determinarsi e di cui verrà data comunicazione nei modi consueti.

(7411)

Avviso di rettifica al comunicato relativo all'indizione di concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 8. (Comunicato pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 260 del 5 novembre 1985).

Nel comunicato citato in epigrafe, riportato alla pagina 7981 della *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: « un posto di operatore professionale di prima categoria *collaboratore* del personale infermieristico », leggasi: « un posto di operatore professionale di prima categoria *coordinatore* del personale infermieristico ».

(7477)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 289 del 9 dicembre 1985, è stato pubblicato il seguente avviso di concorso:

Comune di Montalbano Jonico (Matera): Riapertura dei termini del concorso per la formulazione di un'ipotesi di utilizzazione produttiva del demanio comunale di Andriace.

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE SITE NEI CAPOLUOGHI DI PROVINCIA PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18
◇ **L'AQUILA**
Libreria VETRONE
Piazza del Duomo, 59
◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
◇ **TERAMO**
Libreria BESSO
Corso S. Giorgio, 52

BASILICATA

◇ **MATERA**
Libreria MONTEMURRO
Via del Corso, 1/3
◇ **POTENZA**
Edicola PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

CAMPANIA

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
◇ **BENEVENTO**
LE FORCHE CAUDINE
Piazza Roma, 4
◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
◇ **SALERNO**
Libreria INTERNAZIONALE
Piazza XXIV Maggio, 10/11

EMILIA-ROMAGNA

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1
◇ **FORLÌ:**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
◇ **RAVENNA**
Libreria LAVAGNA
Via Cairoli, 1
◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
◇ **TRIESTE:**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15
◇ **UDINE**
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Via Minghetti, 4/A
◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
◇ **ROMA:**
Libreria CAMERA DEPUTATI
Via Uffici del Vicario, 17
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
◇ **LA SPEZIA**
Libreria DA MASSA CRISTINA
Via Luigi Aragona, 49/A
◇ **SAVONA**
Libreria MAUCCI
Via Paleocapa, 61/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3
◇ **MANTOVA**
Libreria DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14
◇ **VARESE**
Libreria VERONI
Piazza Giovine Italia

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5
◇ **ASCOLI PICENO:**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
◇ **MACERATA:**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
◇ **PESARO**
Libreria SEMPRUCCI
Corso XI Settembre, 6

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67
◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA:**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis
◇ **CUNEO:**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
Libreria PASQUALE
Via Roma, 64/D
◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10
◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86
◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
◇ **LECCE:**
Libreria FORENSE
Via Monte Pasubio, 19/A
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
◇ **NUORO**
Libreria EINAUDI EDITORE
Via Veneto, 86
◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16
◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto, 111
◇ **CATANIA:**
Libreria ARLIA
Via V. Emanuele, 60/62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395
◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221
◇ **PALERMO:**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Bon Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16
◇ **RAGUSA**
Libreria DANTE
Piazza Libertà
◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
◇ **TRAPANI**
Libreria DE GREGORIO
Corso V. Emanuele, 18

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91
◇ **LUCCA:**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
◇ **MASSA CARRARA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27
◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO ALTO-ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37
◇ **PADOVA**
Libreria ALL'ACCADEMIA
Via Cavour, 17
◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511
◇ **VERONA:**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

ALTRE LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

CALABRIA

◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4
◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA
◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile angolo Via S. Matteo, 51
◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio

EMILIA-ROMAGNA

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

LAZIO

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

MARCHE

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria ALBERTINI
Via Risorgimento, 33

PIEMONTE

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via V. Emanuele, 19
◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le concessionarie speciali di:**
BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Cerutl, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1985

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo		
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:	
	annuale	L. 86.000
	semestrale	L. 48.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:	
	annuale	L. 119.000
	semestrale	L. 66.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*	
	annuale	L. 114.000
	semestrale	L. 63.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*	
	annuale	L. 101.000
	semestrale	L. 56.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*	
	annuale	L. 196.000
	semestrale	L. 110.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari*, relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L. 36.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato* ai concorsi ed alle specialità medicinali	L. 33.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L. 500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 39.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 21.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 2.100

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via area per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400.**

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 77.000
Abbonamento semestrale	L. 42.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

*I prezzi di vendita, **in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.***

L'importo degli abbonamenti deve essere **versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.** L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221